



COMUNE DI MIGLIONICO

PROVINCIA DI MATERA

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEGLI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO E RENDIMENTO ENERGETICO, RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E FOTOVOLTAICI COMPRESA LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - PROPOSTA AI SENSI DELL'ART. 183 C. 15 DEL D.LGS. 50/2016

Codice C.I.G.: 835237343E

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE DEI LAVORI E DEL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E FOTOVOLTAICI

INDICE

TITOLO 1 - CARATTERI GENERALI DELLA CONCESSIONE	4
Articolo 1 - Definizioni	4
Articolo 2 - Oggetto della Concessione Criterio di Aggiudicazione	
Articolo 3 - Carattere dei lavori e del servizio	
Articolo 4 - Ruolo delle parti	
Articolo 5 - Proprietà degli impianti	
Articolo 6 - Durata della Concessione dei lavori e del servizio	
Articolo 7 - Valore economico della Concessione	
Articolo 8 - Categorie dei servizi e categorie dei lavori	
Articolo 9 - Documenti che faranno parte del contratto di concessione	
Articolo 10 - Rappresentante e domicilio legale Concessionario - Responsabile del serv	
Articolo 11 - Coperture assicurative	
Articolo 11 - Coperture assicurative Articolo 12 - Garanzia di esecuzione	
Articolo 12 - Garanzia di esecuzione	11
TITOLO 2 – NORME DI RIFERIMENTO	13
Articolo 13 - Riferimenti legislativi specifici	13
Articolo 14 - Riferimenti normativi specifici	
Articolo 15 - Riferimenti normativi inerenti la manodopera	
Articolo 16 - Osservanza di norme e misure particolari	
TITOLO A MODALITÀ DI EFFETTILAZIONE DEI CEDITIZIO	45
TITOLO 3 - MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO	
Articolo 17 - Prescrizioni di carattere generale	15
Articolo 18 - Funzionalità degli impianti	
Articolo 19 - Prestazioni da fornire nell'ambito della Concessione	16
Articolo 20 - Interventi straordinari a carico del concedente	16
Articolo 21 - Disposizioni sul personale impiegato per la fornitura dei servizi e l'esecuz	zione
dei lavori	17
Articolo 22 - Disposizioni in materia di sicurezza	18
Articolo 23 - Piani di sicurezza	18
Articolo 24 - Ulteriori competenze, oneri ed obblighi del Concessionario	18
Articolo 25 - Standard qualitativi	
Articolo 26 - Obblighi della Concedente	20
Articolo 27 - Cooperazione della Concedente	21
Articolo 28 - Occupazioni di suolo pubblico	
Articolo 29 - Avvio dell'esecuzione del contratto e consegna degli impianti	
Articolo 30 - Aumento o diminuzione degli impianti	
Articolo 31 - Riduzione e sospensione del servizio	
Articolo 32 - Utilizzo delle reti e degli impianti	
Articolo 33 - Modifiche agli impianti	
Articolo 34 - Verifiche di conformità	
Articolo 35 - Ultimazione delle prestazioni	
TITOLO 4 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO, DI RIQUALIFICAZIONE	
TECNOLOGICA FINALIZZATA ANCHE AL RISPARMIO ENERGETICO DEGLI IMPIAN	JTI DI
PUBBLICA ILLUMINAZIONE	26

Articolo 36 - Attività preliminari	26
Articolo 37 - Direzione dei lavori e Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione	26
Articolo 38 - Consegna dei lavori, inizio ed ultimazione degli stessi	26
Articolo 39 - Programma dei lavori	
Articolo 40 - Documentazione tecnica	
Articolo 41 - Regolare esecuzione dei lavori	
TITOLO 5 - DISCIPLINE ECONOMICHE	28
Articolo 42 - Corrispettivo annuo per la remunerazione dei servizi	28
Articolo 43 - Modalità di pagamento del corrispettivo	
Articolo 44 - Aggiornamento del corrispettivo	
Articolo 45 - Penalità	
TITOLO 6 - DISCIPLINE AMMINISTRATIVE	31
Articolo 46 - Associazione temporanea di impresa	31
Articolo 47 - Subconcessione/subaffidamento	
Articolo 48 - Responsabilità in materia di subconcessione/subaffidamento	31
Articolo 49 - Pagamento dei subappaltatori/subaffidatari	
Articolo 50 - Obblighi del Concessionario relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari	
Articolo 51 - Interruzione anticipata dell'affidamento	
Articolo 52 - Cessione del contratto	
Articolo 53 - Recesso dal contratto	33
Articolo 54 - Risoluzione del contratto	
Articolo 55 - Risoluzione delle controversie	34
Articolo 56 - Spese di contratto, di registro ed accessorie a carico del Concessionario	34

Pag. 3

TITOLO 1 - CARATTERI GENERALI DELLA CONCESSIONE

Articolo 1 - Definizioni

Per le definizioni relative agli elementi costitutivi e funzionali degli impianti elettrici valgono quelle stabilite dalle norme del C.E.I. (Comitato Elettrotecnico italiano) e dalle norme e tabelle UN. EL ed UNI vigenti alla data del contratto e dai PUNTO 5 - Glossario del DM Ambiente n° 8 del 23/12/2013 e s.m.i.

- apparecchiatura di comando: complesso dei dispositivi atti all'inserzione e alla disinserzione dei circuiti di alimenta-zione.
- apparecchiatura di protezione: complesso dei dispositivi atti alla rilevazione delle grandezze elettriche e/o all'intervento per funzionamenti anomali.
- apparecchiatura di regolazione della tensione: complesso dei dispositivi destinati a fornire un valore prefissato di tensione indipendente dalle variazioni di rete per gli impianti in derivazione, che può avere anche funzione di regolazione del flusso luminoso emesso dalle lampade.
- **apparecchiatura di telecontrollo:** complesso dei dispositivi che permettono di raccogliere informazioni ed inviare comandi a distanza per l'esercizio degli impianti, anche con funzioni diagnostiche.
- apparecchio di illuminazione: apparecchio che distribuisce, filtra o trasforma la luce emessa da una o più lampade e che comprende tutti i componenti necessari al sostegno, al fissaggio ed alla protezione delle lampade (ma non le lampade stesse) e, se necessario, i circuiti ausiliari e i loro collegamenti al circuito di alimentazione.
- aree esterne: e qualsiasi area pubblica (strade, parchi, giardini, percorsi pedonali) posta all'aperto o comunque esposta all'azione degli agenti atmosferici. Ai fini della norma CEI 64-7 "impianti elettrici di illuminazione pubblica" le gallerie stradali o pedonali, i portici ed i sottopassi si considerano aree esterne.
- assistenza tecnico amministrativa: attività volta ad ottenere la documentazione richiesta dalle norme in materia di sicurezza, uso razionale dell'energia, salvaguardia ambientale, onde mettere l'impianto in condizione di esercizio conformemente alle leggi (in particolare trattasi delle autorizzazioni, dei verbali di collaudo e di controllo rilasciati dagli Enti preposti).
- call center: Attività di servizio telefonico logistico per la ricezione e la segnalazione di avarie, guasti ed emergenze che pervengano da parte dell'utenza ed in genere da terzi.
- carichi esogeni: Carichi di tipo elettrico e statico quali insegne luminose, pompe di sollevamento, motori elettrici, luminarie, utenze elettriche abusive, cartellone pubblicitario, tirante asservito ad impianto di tele comunicazione, tirante o sostegno abusivo, ecc.
- censimento: Rilievo topografico, geometrico e descrittivo degli impianti implementato con tecnologie informatiche compatibili con i sistemi informativi dell'Ente Appaltante, al fine di predisporre una razionale e funzionale "anagrafe" del patrimonio impiantistico; Realizzazione di un sistema informativo di supporto al monitoraggio dello stato manutentivo ed alla programmazione degli interventi di manutenzione, interfacciabile con il sistema operativo operante all'interno dell'ente appaltante. Na = Numero Convenzionale dei Punti Luce: numero dei punti luce convenzionale posto a base dei calcoli per gli aggiornamenti dei canoni relativi agli anni di servizio successivi al primo. E' fisso ed immutabile, indipendentemente dei risultati rivenienti degli aggiornamenti dei censimenti successivi. Punto luce isolato: punto luce isolato elettricamente per avaria della linea di alimentazione a partire dal punto di connessione alla dorsale.
- **centro luminoso:** complesso costituito dall'apparecchio d'illuminazione, dalla lampada in questo installata, degli eventuali apparati ausiliari elettrici, anche non incorporati, nell'apparecchio di illuminazione, e da ev. braccio o staffa atto a sostenere o a fare sporgere l'apparecchio illuminante.
- Concedente: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a), gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla lettera g) del D. Lgs. 50/2016.
 - Concessionario: operatore economico cui è stata affidata o aggiudicata una concessione.

- Concessione: un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più Concedenti affidano l'esecuzione di lavori ovvero la progettazione esecutiva e l'esecuzione, ovvero la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori, e/o la fornitura e la gestione di servizi, ad uno o più operatori economici riconoscendo a titolo di corrispettivo il diritto di gestire le opere e/o i servizi oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione delle opere e/o dei servizi;
- controllo: attività di controllo della funzionalità di un impianto o di parte di esso successivamente agli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.
- costo annuo operativo di esercizio: quota parte del canone dovuta dalla sommatoria della quota di manutenzione e oneri della sicurezza.
 - diagnosi: individuazione del guasto o dell'anomalia.
- **esecuzione:** svolgimento di un'attività, riparazione: ripristino dello stato precedente all'intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria.
 - esercizio annuale: ciascun periodo annuale di applicazione del contratto.
- -guasto localizzato: guasto comportante interventi su piccola componentistica (lampada, alimentatore, accenditore, interruttore, valvola, orologio, componentistica dei quadri, etc.), ed in genere quelli finalizzati al ripristino della funzionalità, anche elettrica, del singolo centro luminoso (giunto e linea di derivazione alla lampada a partire della dorsale).
- **guasto rilevante:** guasto non localizzato, comportante interventi di sostituzione di parti di impianto più o meno estese (linee, tratti di linea, parti occulte, giunzioni, sostituzioni e/o rifacimenti, etc.).
- **impianto di pubblica illuminazione**: complesso formato dalle linee di alimentazione, dai sostegni e dalle apparecchiature destinato a realizzare l'illuminazione di aree esterne ad uso pubblico. Si considera che l'impianto abbia inizio dal punto di consegna dell'energia, in quanto presente.
- impianto di terra: complesso dei conduttori di terra ed equipotenziali nonché dei dispersori atti ad assicurare, in coordinamento con gli interruttori differenziali, la protezione contro i contatti diretti ed indiretti.
- linea di alimentazione: complesso delle condutture elettriche destinato all'alimentazione dei centri luminosi a partire dai morsetti di uscita dell'apparecchiatura di comando fino ai morsetti d'ingresso dei centri luminosi.
- manutenzione preventiva e programmata: l'esecuzione di operazioni di manutenzione non su guasto volte a mantenere un adeguato livello di funzionalità ed il rispetto delle condizioni di funzionamento progettuali, garantendo al contempo la massima continuità di funzionamento di un apparecchio e/o di un impianto, prevenendo il verificarsi di situazioni di guasto, nonché l'insieme degli interventi per la sostituzione periodica delle lampade e degli ausiliari elettrici in base alla loro durata presunta di vita, compresa la pulizia degli apparecchi di illuminazione, in particolare delle parti ottiche, con esame a vista del loro stato di conservazione generate. È eseguita ad intervalli predeterminati secondo il programma allegato al progetto offerta e le norme vigenti in materia.
- manutenzione migliorativa: insieme di azioni di miglioramento o piccola modifica allo scopo di migliorare l'affidabilità e la manutenibilità dell'impianto, mediante eliminazione delle cause di guasti sistematici e/o la riduzione della probabilità di comparsa di altri guasti. È eseguita secondo il progetto offerta e le norme vigenti in materia.
- manutenzione ordinaria/correttiva (o a guasto): interventi extra manutenzione preventiva che si rendono necessari al verificarsi di situazioni di guasto localizzato e comprendenti l'esecuzione di operazioni atte a ricondurre gli impianti o parti di essi al corretto funzionamento ed al mantenimento in condizioni di efficienza. Sono compresi specificatamente anche i ricambi delle lampade e/o dei relativi accessori elettrici extra programma ed il pronto intervento atto ad eliminare fonti di pericolo al verificarsi di eventi imprevisti e/o di carattere eccezionale. È eseguita secondo il progetto offerta e le norme vigenti in materia.
- manutenzione straordinaria: gli interventi imprevisti ed imprevedibili non compresi nella manutenzione preventiva-programmata ed ordinaria, atti a ricondurre gli impianti al loro normale funzionamento in caso del verificarsi di guasto rilevante. Tutti gli interventi di modifica e/o spostamento

necessari e/o richiesti, per variazione dello stato dei luoghi. Tutti gli interventi di ripristino e di reintegro di parti d'impianti danneggiati in conseguenza di eventi di carattere imprevisto e/o eccezionale.

- messa in sicurezza ed adeguamenti normativi: attività tesa a ricondurre gli impianti alla conformità normativa, funzionale e di sicurezza, comportanti anche la sostituzione e/o il rifacimento di estese parti di impianto (linee d'alimentazione, di terra, quadri elettrici e loro contenitori, etc.).
- opere accessorie connesse: opere complementari necessarie per il completo ripristino funzionale di un impianto o parte di esso.
- organico minimo: si intende l'organico minimo garantito dal Concessionario presente, nei giorni, orari e modalità previsti dal presente capitolato speciale di concessione, per l'esecuzione delle attività oggetto della Concessione e previste dal presente capitolato.
- piano regolatore della luce: strumento di programmazione dal contenuto tecnico-artistico, integrate agli altri Piani (urbanistico, verde, traffico, rumore, ecc.), condiviso da tutte le realtà cui spetta esprimere pareri sugli effetti diurni e notturni che si desiderano ottenere con la realizzazione di nuovi impianti di illuminazione e con la riqualificazione degli esistenti: settori competenti del Comune, society appaltatrice del servizio di illuminazione pubblica, Sovraintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici. Esso tiene conto non soltanto dei contesti ambientali immediati ma delle relazioni visive, strutturali e simboliche, alla scala più vasta di un intero comparto urbano unitario o dell'intera citta: riqualificazione tecnologica: Attività tesa ad assicurare il necessario aggiornamento tecnologico dell'impianto considerato, al fine di ottenere prestazioni tendenzialmente più elevate ovvero costi di esercizio tendenzialmente minori, perseguito anche attraverso pin o meno rilevanti modifiche delle sue caratteristiche morfologiche e funzionali.
- pulizia: azione manuale o meccanica di rimozione di sostanze depositate fuoriuscite o prodotte dai componenti dell'impianto durante il loro funzionamento ed il loro smaltimento nei modi conformi a legge. Sono pertanto da ritenersi escluse dall'oggetto della presente concessione tutte le operazioni di pulizia di apparecchiature o impianti non direttamente connesse all'attività manutentiva, verifica: attività finalizzata al periodico riscontro della funzionalità di apparecchiature e impianti o all'individuazione di anomalie occulte.
- **punto luce:** grandezza convenzionale utilizzata per la quantificazione e contabilizzazione dei servizi gestionali di pubblica illuminazione oggetto della presente concessione e numericamente coincidente con ciascuna lampada.
 - ricambi e/o ripristini: parti di apparecchiature o impianti.
- servizio di reperibilità: attività di pronto intervento, a necessità, nei giorni ed orari previsti dal presente capitolato di un opportuno numero di addetti alle dipendenze del Concessionario avente finalità di garantire l'immediata e tempestiva presenza di personale sugli impianti.
- **sostegno:** palo di altezza variabile e di materiale meccanicamente idoneo a sorreggere linee aeree di bassa tensione in conduttori nudi o in cavo isolato, nonché uno o più centri luminosi; fune portante atta a reggere in sospensione uno o più apparecchi di illuminazione.

- Articolo 2 - Oggetto della Concessione Criterio di Aggiudicazione

La Concessione, regolata dal presente capitolato, riguarda:

- i lavori di riqualificazione e la gestione, da realizzarsi mediante la fornitura di energia elettrica, la manutenzione ordinaria, la manutenzione programmata, la manutenzione straordinaria conservativa, il servizio di presidio, il servizio di pronta reperibilità e l'assistenza tecnica ed amministrativa alla concedente, degli impianti di illuminazione pubblica presenti nel territorio comunale (prestazione principale);
- il finanziamento e la esecuzione dei lavori di adeguamento normativo e di riqualificazione tecnologica finalizzata anche al risparmio energetico degli impianti di pubblica illuminazione in attuazione dell'apposito progetto definitivo ed esecutivo da redigere a cura del Concessionario sulla base del progetto di fattibilità offerto in sede di gara (prestazione secondaria);
- le manutenzioni relative al mantenimento in esercizio e all'assistenza tecnica amministrativa relativa agli impianti fotovoltaici di proprietà dell'Ente, ovvero quelle offerte in gara dal concessionario, ossia: tutte le manutenzioni previste nel piano manutentivo conservativo di verifica e controlli

periodici, ad esclusione della manutenzione straordinaria, a qualsiasi livello, nonché delle forniture e delle installazioni di materiali e accessori agli impianti risultanti guasti dalle predette verifiche (prestazione accessoria)

Scopi primari della Concessione sono infatti:

- il conseguimento degli obiettivi di un miglioramento della qualità del servizio di illuminazione pubblica, di un risparmio energetico ed economico, del contenimento dell'inquinamento luminoso nel rispetto dei requisiti tecnici di sicurezza degli impianti e delle norme vigenti in materia.

Tutte le prestazioni sopra elencate dovranno essere erogate secondo i modi e i limiti di competenza meglio descritti negli articoli del presente capitolato, a favore degli impianti della concedente presenti nel territorio della stessa come individuati nella Relazione Illustrativa Generale e nella Relazione Tecnica Descrittiva del progetto di fattibilità a cui il presente capitolato risulta allegato.

Per quanto attiene in senso generale alle competenze in capo al Concessionario si precisa che il servizio in concessione è da espletare secondo i modi delineati negli articoli che seguono del presente capitolato ed a completo carico del Concessionario, pertanto da ritenersi comprese nel prezzo che lo stesso ha esposto in offerta.

Relativamente agli impianti di pubblica illuminazione, le competenze del Concessionario iniziano sempre dal punto situato immediatamente a valle dei contatori di fornitura dell'energia elettrica installati da parte della società distributrice dell'energia, questi compresi.

Nel caso di dismissione si riterranno validi ai fini della contabilizzazione economica del servizio i parametri economici dell'offerta presentata in sede di gara.

Il Criterio di aggiudicazione della Concessione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri di valutazione, ai sensi del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di seguito elencati:

- Offerta di natura Tecnica max 75 punti;
- Offerta Tempi di consegna max 10 punti;
- Offerta Economica max 15 punti.

Articolo 3 - Carattere dei lavori e del servizio

I lavori e i servizi oggetto del presente capitolato costituiscono a tutti gli effetti servizio di pubblica utilità e per nessuna ragione potranno essere sospesi o abbandonati.

Casi di funzionamento irregolare o di interruzione potranno verificarsi soltanto per cause di forza maggiore, ovvero per gravi problemi verificatisi a causa della vetustà della rete, per i quali il Concessionario è impegnato a ripristinare il servizio il più rapidamente possibile.

In tali casi, che non costituiscono titolo alcuno per qualsivoglia richiesta di danni maturati e/o maturandi, il Concessionario adotterà tutte le misure necessarie a limitare al minimo possibile il disagio per gli utilizzatori, garantendo in ogni caso gli interventi di emergenza.

Il Concessionario dovrà informare tempestivamente la concedente di ogni rilevante circostanza di irregolare funzionamento o interruzione del servizio.

- Articolo 4 - Ruolo delle parti

Anche con la stipula del contratto di concessione, la concedente rimane titolare dei lavori di riqualificazione a realizzarsi e dei servizi di illuminazione pubblica oggetto del presente capitolato, la cui gestione è affidata al Concessionario per l'intera durata della Concessione, così come indicata al successivo art.6.

La concedente esercita le funzioni ad essa conferita dalle leggi in materia ed in specifico quelle di indirizzo e controllo per assicurare livelli e condizioni di prestazione dei servizi adeguati alle esigenze della popolazione e del territorio, nonché idonei a consentire lo sviluppo civile ed economico e la qualità ambientale della comunità locale.

Il Concessionario provvede alla gestione dei servizi, assumendosene la relativa responsabilità, sollevando la concedente da ogni richiesta per eventuali danni derivanti a terzi da detta gestione.

- Articolo 5 - Proprietà degli impianti

La proprietà degli impianti di pubblica illuminazione rimane in capo alla concedente che li consegna al Concessionario, per tutta la durata della Concessione, affinché possa realizzare i lavori di riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione e che questo li gestisca per mettere in condizione la concedente di fornire alla collettività i servizi oggetto del presente Capitolato e meglio specificati nella Relazione Illustrativa Generale nonché nella Relazione Tecnica Descrittiva e Risparmio Energetico del progetto di fattibilità a cui il presente capitolato risulta allegato.

Il Concessionario è tenuto alla realizzazione dei lavori di riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione e alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria nonché alla messa in sicurezza e ampliamento della Rete di Pubblica Illuminazione esistente secondo le previsioni della Relazione Illustrativa Generale nonché nella Relazione Tecnica Descrittiva del progetto di fattibilità. Relativamente ai suddetti impianti, Il Concessionario è tenuto inoltre a fornire tutte le prestazioni necessarie al loro mantenimento e corretto funzionamento, anche se non specificatamente indicate nel presente capitolato. La concedente solleva Il Concessionario dal pagamento di ogni e qualsiasi onere/tassa/canone, eventualmente allo stesso dovuto, relativamente all'occupazione di suolo/sottosuolo in dipendenza degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria previsti nel presente contratto.

Il Concessionario ha facoltà di gestire gli impianti ed i beni ricevuti in consegna, secondo le proprie procedure gestionali, fermo restando il vincolo di destinazione di cui all'art. 828, comma 2, del codice civile ed il rispetto delle norme del presente capitolato.

Gli impianti ed i beni afferenti ai servizi in oggetto che verranno realizzati o acquisiti dalla concedente successivamente alla stipula del contratto di concessione, saranno consegnati al Concessionario, con le stesse modalità previste nel presente capitolato.

La concedente, in qualità di proprietario, autorizza Il Concessionario ad effettuare sugli impianti di pubblica illuminazione tutti gli interventi che si dovessero rendere necessari per la buona riuscita del servizio.

Articolo 6 - Durata della Concessione dei lavori e del servizio

Il contratto di concessione relativamente al servizio di pubblica illuminazione avrà la durata di 20 (venti) anni, decorrenti dalla data del verbale di consegna degli impianti.

Mentre relativamente ai lavori di riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione i termini vengono fissati per un periodo massimo di **24** (**ventiquattro**) mesi, a partire dal verbale di inizio lavori, secondo le indicazioni del cronoprogramma allegato al progetto di fattibilità.

Da tale data decorreranno, quindi, tutti gli oneri e gli adempimenti a carico del Concessionario previsti dal presente capitolato.

Articolo 7 - Valore economico della Concessione: Canone posto a base di Gara e Ammontare dell'investimento

Il valore economico della Concessione, per la completa e perfetta esecuzione del servizio e dei lavori come da oneri evidenziati dal presente capitolato e per tutta la sua durata temporale è così quantificato:

	TOTALE CANONE - 20 ANNI INCLUSO IVA	€	2.120.360,00
			2.120.000,00
_	CANONE CONCESSIONE A BASE D'ASTA 20 ANNI	€	2.120.360,00
-	IVA - 22%	€	382.360,00
A2	CANONE CONCESSIONE A BASE D'ASTA 20 ANNI	€	1.738.000,00
-	CANONE CONCESSIONE ANNUO BASE D'ASTA	€	106.018,00
-	IVA - 22%	€	19.118,00
A1	CANONE CONCESSIONE ANNUO BASE D'ASTA	€	86.900,00
-	ONERI PER LA SICUREZZA	€	1.500,00
-	CANONE MANUTENZIONE E GESTIONE	€	31.300,00
-	CANONE ENERGIA	€	54.100,00

Importo complessivo dell'investimento come da proposta progettuale del soggetto promotore:

B1	IMPORTO LAVORI	€	296.194,36
B2	ONERI SICUREZZA	€	7.500,00
ΓΟΤΑLΙ	E IMPORTO LAVORI - B	€	303.694,36
C1	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 COMMA 2 LEGGE 50 DEL 18/04/2016	€	4.000,00
C2	SPESE TECNICHE PER PRIME INDICAZIONI DEI PIANI DI SICUREZZA - COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE	€	2.500,00
C3	SPESE TECNICHE DIREZIONE DEI LAVORI, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO	€	4.500,00
C4	INARCASSA CONTRIBUTO CNPAIA 4%	€	280,00
C5a	SPESE DI GARA	€	6.100,00
C5b	SPESE PUBBLICAZIONE GAZZETTA UFFICIALE	€	750,00
C6	COMPENSI PER COMMISSARI DI GARA	€	4.500,00
C7	IMPREVISTI	€	3.500,00
C8a	SPESE TECNICHE ART. 183 COMMA 9 D.Lgs n. 50 DEL 18/04/2016 (proposta di fattibilità)	€	5.919,92
C8b	SPESE TECNICHE ART. 183 COMMA 9 D.Lgs n. 50 DEL 18/04/2016 (predisposizione delle offerte)	€	2.537,11
ΓΟΤΑLΙ	E IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE - C	€	34.587,03
В+С	TOTALE INVESTIMENTO NETTO IVA	€	338.281,39
	IVA 22% - SPESE TECNICHE (C2+C3+C4)	€	1.601,60
	IVA 22% - IMPREVISTI (C7)	€	770,00
	IVA 22% - SU LAVORI (B1+B2)	€	66.812,76
	TOTALE INVESTIMENTO INCLUSO IVA	€	407.465,75

- Articolo 8 - Categorie dei servizi e categorie dei lavori

I numeri di riferimento CPV (vocabolario comune per gli appalti) dei servizi e dei lavori oggetto della Concessione sono i seguenti:

	Vocabolario principale	Descrizione
Oggetto principale	50232100-1	Servizi di manutenzione di impianti di illuminazione stradale
Oggetti complementari	50232000-0	Manutenzione di impianti di pubblica illuminazione
	50232110-4	Messa in opera di impianti di illuminazione pubblica
	71323200-0	Servizi di progettazione tecnica di impianti
	31500000-0	Apparecchi di illuminazione e lampade elettriche

Categorie dei servizi

I servizi oggetto del presente capitolato si connotano quali servizi facente parte dei settori diversi da quello del gas, dell'energia termica, dell'elettricità, dell'acqua, dei trasporti, dei servizi postali e dello sfruttamento dell'area geografica.

- Categorie dei lavori

I lavori di manutenzione agli impianti, i lavori di adeguamento normativo e di riqualificazione tecnologica finalizzata anche al risparmio energetico degli impianti, sono classificati nella categoria prevalente di opere OG 10.

Si individuano le seguenti parti di cui si compone l'insieme delle opere:

Descrizione	Categoria	Classifica
Costruzione e manutenzione impianti di pubblica illuminazione	OG10	II

- Articolo 9 - Documenti che faranno parte del contratto d'concessione

Faranno parte integrante del contratto d'concessione:

- il progetto esecutivo;
- il capitolato speciale descrittivo e prestazionale e suoi allegati;
- il bando di gara e il disciplinare di gara;
- l'offerta tecnica, economica presentata dal Concessionario in sede di gara.

Articolo 10 - Rappresentante e domicilio legale del Concessionario - Responsabile del servizio

All'inizio della Concessione, il Concessionario dovrà comunicare alla concedente il nominativo del proprio legale rappresentante, il quale dovrà possedere procura speciale conferente i poteri per tutti gli adempimenti inerenti il servizio appaltato; il relativo atto di procura dovrà essere acquisito agli atti della concedente.

Per garantire la regolare esecuzione del servizio, il Concessionario, entro 30 (trenta) giorni dalla stipula del contratto, dovrà nominare un responsabile del servizio, cui dovrà essere conferito l'incarico di coordinare e controllare l'attività di tutto il personale addetto alla gestione, alla manutenzione e al controllo degli impianti affidati in gestione.

Tutte le contestazioni relative alle modalità di esecuzione del contratto, comunicate per iscritto, per fax, o per posta elettronica a detto responsabile, si intenderanno come validamente effettuate direttamente al Concessionario.

Ogni variazione delle persone di cui ai precedenti commi 1 e 2, deve essere tempestivamente comunicata alla concedente; alla comunicazione della variazione della persona di cui al comma 1 dovrà essere allegato il nuovo atto di mandato.

Articolo 11 - Coperture assicurative

Nel caso in cui nel corso della Concessione, per negligenza del Concessionario, lo stesso venisse a causare danni a persone, dipendenti della concedente o soggetti terzi, o a cose, sia di proprietà della concedente o in uso alla stessa a qualsiasi titolo, il Concessionario è tenuto al risarcimento dei danni e al ripristino delle condizioni iniziali dei beni.

Il Concessionario, prima della consegna del cantiere, deve depositare polizza assicurativa generale riportante le attività previste nella Concessione che tenga indenne la concedente da tutti i rischi di esecuzione dei lavori da qualsiasi causa determinati e da azioni di terzi ed a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori.

Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari al 5 per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 Euro, ed un massimo di 5.000.000 di Euro.

La garanzia di cui al presente articolo, prestata dal Concessionario, dovrà coprire senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e/o subfornitrici. Qualora Il Concessionario sia un'associazione temporanea di concorrenti le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria dovranno coprire senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

Indipendentemente dall'obbligo sopraccitato di stipula della polizza di responsabilità civile, Il Concessionario si assume ogni responsabilità civile e penale conseguente agli eventuali danni che dovessero occorrere a persone o cose, a seguito dell'espletamento delle sue funzioni nel contesto del servizio affidato.

Agli effetti assicurativi il Concessionario, non appena a conoscenza di un fatto che provochi danno a persone o cose, è tenuto a segnalare alla concedente l'accadimento, con dettagliato elenco dei danni e ad attivare le procedure presso la compagnia di assicurazione.

Articolo 12 - Garanzia di offerta e di esecuzione

Garanzia in sede di offerta

Le offerte sono corredate, oltre che dalla garanzia di cui all'art. 93 del D. Lgs. n.50/2016, da un'ulteriore cauzione fissata nella misura pari al 2,5% del valore dell'investimento, come desumibile dal progetto di fattibilità posto a base di gara.

Garanzia di esecuzione dei lavori (prima della consegna del cantiere)

Il Concessionario sarà tenuto a prestare una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, quale garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte relativamente all'esecuzione dei lavori di adeguamento normativo e di riqualificazione tecnologica finalizzata anche al risparmio energetico degli impianti di illuminazione, fatta salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno.

La garanzia fideiussoria deve essere prestata nelle forme previste all'articolo 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e va presentata in originale alla concedente prima della formale sottoscrizione della convenzione del servizio.

L'importo della garanzia fideiussoria dovrà essere pari al 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo dei lavori di adeguamento normativo e di riqualificazione tecnologica finalizzata anche al risparmio energetico degli impianti di illuminazione posto a base d'asta, e potrà subire la riduzione di cui all'articolo 93 c. 7 del D. Lgs. n. 50/2016.

La polizza dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata dei lavori risultante dal programma aumentata di sei mesi e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte della concedente.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà operare secondo quanto previsto dal codice degli appalti e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della concedente.

La concedente può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della concedente senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto del Concessionario di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

La garanzia fideiussoria resterà vincolata fino alla sottoscrizione del certificato di regolare esecuzione dei lavori da parte del direttore dell'esecuzione del contratto.

Lo svincolo della garanzia è condizionato alla attestazione di regolarità contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), sia per Il Concessionario che per le eventuali imprese subappaltatrici.

Garanzia di esecuzione della Concessione del servizio (alla stipula del contratto).

Il Concessionario sarà tenuto a prestare una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, quale garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze per l'espletamento del servizio, fatta salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno.

La garanzia fideiussoria deve essere prestata nelle forme previste all'articolo 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e va presentata in originale alla concedente prima della formale sottoscrizione della convenzione del servizio.

La stessa dovrà riferirsi all'importo annuo di aggiudicazione e di durata annuale, e dovrà essere rinnovata di anno in anno.

Nella considerazione che trattasi di un servizio che ogni anno si ripete allo stesso modo, l'importo della garanzia fideiussoria dovrà essere pari al 10% (dieci per cento) dell'importo annuale dei servizi e sulla stessa si applicano le eventuali riduzioni di cui all'articolo 93 c.7 del D. Lgs. n. 50/2016;

La polizza sarà rinnovata di anno in anno per la durata della Concessione e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte della concedente.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà operare secondo quanto previsto dal codice degli appalti e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della concedente.

La concedente può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei servizi da eseguirsi d'ufficio; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della concedente senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto del Concessionario di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

La garanzia fideiussoria resterà vincolata fino al termine della Concessione ed all'avvenuta riconsegna alla concedente di tutti gli impianti oggetto del servizio.

La garanzia fideiussoria va tempestivamente reintegrata, nell'importo, dal Concessionario qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla concedente. La mancata reintegrazione della fidejussione potrà essere causa di risoluzione del contratto.

Lo svincolo della garanzia è condizionato alla attestazione di regolarità contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), sia per Il Concessionario che per le eventuali imprese subappaltatrici.

Cauzione di cui all'art. 183, comma 13, del D. Lgs. 50/2016 (prima della consegna del servizio).

Dalla data di inizio dell'esercizio del servizio, da parte del Concessionario è dovuta una cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera, da prestarsi nella misura del 10 per cento del costo annuo operativo di esercizio (relativo alla manutenzione e oneri della sicurezza, di cui al canone annuo) e con le modalità di cui all'articolo 103 del D. Lgs. 50/2016; la mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale.

Pag. 13

TITOLO 2 - NORME DI RIFERIMENTO

Articolo 13 - Riferimenti legislativi specifici

Il Concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le leggi e disposizioni vigenti in materia di concessione di lavori pubblici e di servizi pubblici, comprese quelle che dovessero essere emanate in corso della Concessione; in particolare è fondamentale il riferimento al D. Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici).

In particolare, le attività oggetto della Concessione devono essere eseguite in conformità a:

- D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50: Codice dei contratti pubblici
- Legge 28 dicembre 2015, n.221: Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali
- D.Lgs. 4 luglio 2014, n.102: Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE
- EU 305/2011: CPR Regolamento Prodotti da Costruzione
- D.Lgs. 30 maggio 2008, n.115: Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81: Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
- D.M. 22 gennaio 2008, n.37: disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti
- D.P.R. 22 ottobre 2001, n.462: Verifiche impianti di messa a terra e scariche atmosferiche
- D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495: Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
- D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285: Nuovo codice della strada
- Legge 9 gennaio 1991, n.10: Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale
- D.M. 21 marzo 1988, n.449: Approvazione delle norme tecniche per linee in aeree esterne
- Legge 28 giugno 1986, n.339: Nuove norme per la disciplina della costruzione e dell'esercizio di linee elettriche aeree esterne
- Legge 18 ottobre 1977, n.791: Attuazione della direttiva del consiglio delle Comunità europee (n. 73/23/CEE) relativa alle garanzie di sicurezza che devono possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione
- Legge 1 marzo 1968, n.186: Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici

Articolo 14 - Riferimenti normativi specifici

Dovranno essere osservate, nell'ambito della progettazione ed esecuzione dei lavori, così come nell'ambito dei piani di manutenzione e, in genere, nella conduzione del servizio, le seguenti norme regionali:

Inoltre, le attività oggetto della Concessione dovranno essere eseguite in conformità alle seguenti normative:

- CEI 3-23: Segni grafici per schemi e piani di installazione architettonici e topografici.
- CEI 11-1: Impianti elettrici con tensione superiore a 1kV in corrente alternata
- CEI 11-4: Esecuzione delle linee elettriche esterne Sezione 5
- CEI 11-17: Impianti di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica. Linee in cavo.
- CEI 11-27: Lavori su impianti elettrici.
- CEI 17-13/1: Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT).
- CEI 17-113: Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT). Parte
 1: Regole generali.
- CEI 17-114: Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT). Parte
 2: Quadri di potenza.
- CEI 20-22: Prova dei cavi non propaganti l'incendio.
- CEI 20-40: Guida per l'uso di cavi a bassa tensione.
- CEI 20-67: Guida per l'uso di cavi 0,6/1kV.
- CEI 23-17: Tubi protettivi pieghevoli autorinvenenti di materiale termoplastico non autoestinguenti.
- CEI 23-42: Interruttori differenziali senza sganciatori di sovracorrente incorporati per installazioni domestiche o similari.

- CEI 23-44: Interruttori differenziali con sganciatori di sovracorrente incorporati per installazioni domestiche o similari.
- CEI 23-46: Sistemi di canalizzazione per cavi. Prescrizioni particolari per sistemi di tubi interrati.
- CEI 23-51: Prescrizioni per la realizzazione, le verifiche e le prove dei quadri di distribuzione per installazioni fisse per uso domestico e similare.
- CEI 32-1: Fusibili a tensione non superiore a 1000V per corrente alternata e 1500V per corrente continua.
 Prescrizioni generali.
- CEI 34-21: Apparecchi di illuminazione Parte 1: Prescrizioni generali e prove.
- CEI 34-22: Apparecchi d'illuminazione. Parte2A: requisiti particolari. Apparecchi per illuminazione di emergenza.
- CEI 34-30: Apparecchi di illuminazione. Prescrizioni particolari. Proiettori.
- CEI 34-33: Apparecchi di illuminazione. Parte 2-3: Prescrizioni particolari.
- CEI 64-7: Impianti elettrici di illuminazione pubblica.
- CEI 64-8 e successive varianti: Cavi Per Energia Bassa Tensione / Quadri di manovra
- CEI 76-10: Sicurezza fotobiologica delle lampade e dei sistemi di lampada. Guida ai requisiti costruttivi relativi alla sicurezza della radiazione ottica non laser.
- CEI UNEL 35016: Classi di Reazione al fuoco dei cavi elettrici.
- CEI UNEL 35024/1: Cavi elettrici. Portate di corrente in regime permanente per posa in aria.
- CEI UNEL 35026: Cavi elettrici. Portate di corrente in regime permanente per posa interrata.
- CEI EN 50575: Cavi di potenza, controllo e comunicazione. Cavi per applicazioni generali in lavori di costruzione soggetti ai requisiti antincendio
- CEI EN 55015: Limiti e metodi di misura delle caratteristiche di radiodisturbo degli apparecchi di illuminazione elettrici e degli apparecchi analoghi.
- CEI EN 60598-1: Apparecchi di illuminazione. Parte 1: prescrizioni generali e prove
- CEI EN 60598-2-3: Apparecchi di illuminazione. Parte 2: prescrizioni particolari. Apparecchi per l'illuminazione stradale.
- CEI EN 60838-2-2: Portalampade eterogenei prescrizioni particolari connettori per moduli LED
- CEI EN 60898-1 (CEI 23-3/1): Interruttori automatici per la protezione dalle sovracorrenti per impianti domestici e similari.
- CEI EN 61000-3-2: Compatibilità elettromagnetica (EMC). Limiti per le emissioni di corrente armonica (apparecchiature con corrente di ingresso ≤ 16A per fase).
- CEI EN 61000-3-3: Compatibilità elettromagnetica (EMC). Limitazione delle variazioni di tensioni, fluttuazioni di tensione e del flicker in sistemi di alimentazione in bassa tensione per apparecchiature con corrente nominale ≤ 16A per fase e non soggette ad allacciamento su condizione.
- CEI EN 61347-1: Unità di alimentazione di lampada Prescrizioni generali e di sicurezza.
- CEI EN 61347-2-13: Unità di alimentazione di lampada Prescrizioni particolari per unità di alimentazione elettroniche alimentate in corrente continua o in corrente alternata per moduli LED.
- CEI EN 61547: Apparecchiature per illuminazione generale. Prescrizioni di immunità EMC.
- CEI EN 62031: Moduli Led per illuminazione generale specifiche di sicurezza
- CEI EN 62384: Unità di alimentazione elettroniche alimentate in c.c. o c.a. per moduli LED. Prestazioni.
- CEI EN 62386 parte 207: Interfacce digitali indirizzabile per illuminazione
- CEI EN 62471 (CEI 76-9): Sicurezza fotobiologica delle lampade e dei sistemi di lampada.
- IEC 62560: Lampade a LED con alimentatore incorporato per illuminazione generale superiore a 50V.
 Sicurezza.
- IEC 62612: Lampade a LED con alimentatore incorporato per illuminazione generale superiore a 50V.
 Prestazioni.
- IEC 62717: Moduli LED per illuminazione generale Requisiti prestazionali
- UNI EN 10002-1: Materiali metallici. Prova di trazione.
- UNI EN 10025: Prodotti laminati a caldo di acciai non legati per impieghi strutturali.
- UNI EN 10217-1: Tubi di acciaio lisci e saldati di acciaio non legato.
- UNI EN 10219-1/2: Profilati cavi formati a freddo di acciai non legati.
- UNI 10819: Luce e illuminazione. Impianti di illuminazione esterne. Requisiti per la limitazione della dispersione verso l'alto del flusso luminoso.
- UNI 11095: Luce e illuminazione. Illuminazione delle gallerie
- UNI 11248: Illuminazione stradale Selezione delle categorie illuminotecniche.
- UNI 11356: Luce e illuminazione Caratterizzazione fotometrica degli apparecchi di illuminazione a LED

- UNI EN 13032: Luce e illuminazione Misurazione e presentazione dei dati fotometrici di lampade e apparecchi di illuminazione
- UNI 13201-2: Illuminazione stradale. Parte 2: Requisiti prestazionali
- UNI 13201-3: Illuminazione stradale. Parte 3: Calcolo delle prestazioni.
- UNI 13201-4: Illuminazione stradale. Parte 4: Metodi di misurazione delle prestazioni fotometriche
- UNI EN 40 e relative sezioni: Pali per illuminazione pubblica

- Articolo 15 - Riferimenti normativi inerenti la manodopera

Il Concessionario è obbligato ad osservare tutte le disposizioni ed ottemperare a tutti gli obblighi stabiliti dalle leggi, norme sindacali, assicurative, nonché dalle consuetudini inerenti la manodopera.

In particolare nei riguardi dei propri lavoratori dipendenti ed occupati nell'espletamento della Concessione, il Concessionario deve attuare condizioni normative retributive non inferiori a quelle dei contratti collettivi di lavoro applicabili alla loro categoria, in vigore per il tempo e la località in cui si svolge La Concessione stessa, anche se il Concessionario non aderisce ad associazioni stipulanti tali accordi o recede da essi.

I lavoratori dipendenti dal Concessionario, incaricati di eseguire le proprie mansioni attinenti il servizio appaltato, devono essere assicurati presso l'I.N.A.I.L. contro gli infortuni sul lavoro e presso l'I.N.P.S. per quanto riguarda le malattie e le assicurazioni sociali.

Articolo 16 - Osservanza di norme e misure particolari

Nell'esecuzione del contratto, il Concessionario è obbligato ad applicare:

- La norma ISO 9001/2015 specifica per gli interventi richiesti;
- La norma ISO 50001/2011 specifica per gli interventi richiesti;
- La norma ISO 14001/2015 specifica per gli interventi richiesti;
- La norma BS-OHSAS 18001/2007 specifica per gli interventi richiesti;
- La norma UNI CEI 11352:2014 specifica per le attività richieste, e rilasciata da ente di valutazione accreditato;
- DECRETO 27 settembre 2017 Criteri Ambientali Minimi per l'acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione pubblica, l'acquisizione di apparecchi per illuminazione pubblica, l'affidamento del servizio di progettazione di impianti per illuminazione pubblica. (GU Serie Generale n.244 del 18-10-2017 Suppl. Ordinario n. 49)
- Misure per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali secondo obiettivi quantitativi stabiliti dai DM 20/7/04 e DM 21/12/2007.

TITOLO 3 - MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO

Articolo 17 - Prescrizioni di carattere generale

Tutte le prestazioni che il Concessionario dovrà eseguire sugli impianti dovranno essere condotte in ottemperanza al presente capitolato ed in piena rispondenza al *Piano gestionale* presentato in sede di offerta, nonché nel rispetto della vigente legislazione nazionale e delle normative specifiche dei vari settori e delle migliori regole dell'arte.

Eventuali modifiche al suddetto Piano dovranno essere comunicate al responsabile dell'esecuzione del contratto.

Inoltre le operazioni non dovranno essere d'intralcio per eventuali altri lavori in corso d'esecuzione da parte della concedente (condotte da quest'ultima direttamente o affidate ad altra impresa), qualunque sia la natura di detti lavori.

La gestione degli impianti e l'esecuzione degli "interventi di efficientamento e rendimento energetico, riqualificazione tecnologica e gestione degli impianti di illuminazione pubblica", effettuate dal Concessionario, non dovranno in alcun modo ostacolare, limitare o condizionare la normale attività della concedente.

Il Concessionario è civilmente e penalmente responsabile durante l'esecuzione degli interventi e nella gestione del servizio di pubblica illuminazione per l'intero periodo ventennale nonché di quanto di seguito riportato:

- di eventuali disservizi che avessero ad occorrere su fabbricati e pertinenze degli stessi (impianti, infrastrutture, attrezzature, eccetera) di proprietà della concedente o alla stessa in uso a qualsiasi titolo;
- dell'interruzione (anche parziale) di qualsiasi tipo d'attività svolta dalla concedente qualunque sia il carattere di detta attività (istituzionale, assistenziale, logistico, eccetera).

Articolo 18 - Funzionalità degli impianti

Il Concessionario dovrà mantenere in funzione gli impianti affidati ed esercitare un continuo controllo della conformità di tutti i parametri funzionali degli stessi, secondo le modalità riportate nella relazione tecnica illustrativa generale e nella relazione tecnica descrittiva e risparmio energetico del progetto di fattibilità e al presente capitolato, affinché forniscano le prestazioni dovute.

- Articolo 19 - Prestazioni da fornire nell'ambito della Concessione

Sono da considerare a tutti gli effetti a carico del Concessionario tutte le seguenti prestazioni da eseguirsi su tutti gli impianti attuali e futuri in affidamento:

- a) l'esercizio e la conduzione degli impianti;
- b) l'accensione e spegnimento degli impianti;
- c) la manutenzione ordinaria degli impianti;
- d) la manutenzione programmata degli impianti;
- e) la manutenzione straordinaria conservativa degli impianti;
- f) approvvigionamento e gestione della energia elettrica necessaria per il funzionamento degli impianti;
- g) la voltura, con oneri a proprio carico, dei contratti di somministrazione dell'energia al servizio degli impianti entro 90 giorni dalla stipula del contratto;
- h) l'attivazione di una *call center*, con numero verde dedicato, al fine di gestire il rapporto con la cittadinanza e per ricevere le segnalazioni di guasti;
- i) un servizio di pronto intervento;
- i) l'assistenza tecnica ed amministrativa;
- k) gli interventi riparativi;
- l) l'esecuzione di piccoli interventi straordinari di modifica, potenziamento ed ampliamento degli impianti a seguito di esplicita richiesta della concedente che stanzierà apposite somme non essendo inclusi nelle tariffe del servizio;
- m) gli interventi di interruzione e ripristino degli impianti in gestione, per necessità di attività di terzi (ad esempio: potature piante private o pubbliche, manutenzione ad edifici), previamente autorizzati dalla Concedente. I costi di tali interventi saranno direttamente addebitati ai soggetti terzi che li richiedono e pertanto il Concessionario dovrà fornire insieme al servizio anche il preventivo dell'intervento;
- n) il ripristino della funzionalità delle reti e degli impianti danneggiati da soggetti terzi a seguito anche di incidenti stradali o svolgimento di attività e lavori, previo recupero da parte del concedente delle spese da sostenere per gli interventi di riparazione da eseguirsi;
- o) la redazione di un rapporto annuale sull'andamento del servizio. Da tale rapporto la Concedente evincerà l'entità e la natura degli interventi svolti dal Concessionario sugli impianti oggetto di affidamento. Il rapporto dovrà essere consegnato alla Concedente di norma entro la fine del mese di giugno dell'anno successivo a quello a cui si riferisce;
- p) la collaborazione con la Concedente nella predisposizione del "Piano dell'illuminazione pubblica comunale";
- q) la manutenzione conservativa e la verifica di funzionalità programmata degli impianti fotovoltaici di proprietà della Concedente di cui alla proposta di progetto; Il supporto e l'assistenza agli uffici dell'Ente per la compilazione e l'ottemperamento alle procedure GSE e/o di altri Enti controllori.

I materiali utilizzati negli interventi di manutenzione devono essere conformi a quelli originariamente impiegati, comunque delle migliori marche in commercio e comunque rispondere ai requisiti tecnici di minima dichiarati in fase di offerta.

- Articolo 20 - Interventi straordinari a carico del concedente

Il concedente:

- 1. si farà carico economicamente degli interventi di riparazione e/o ripristino conseguenti ad eventi atmosferici violenti, calamità naturali, atti vandalici, guerre, tumulti ed altri eventi di forza maggiore.
- 2. eventuali adeguamenti degli impianti conseguenti a modifiche normative e/o innovazioni tecnologiche sopravvenute dopo la sottoscrizione del contratto di concessione potranno, a scelta della concedente, essere eseguiti direttamente dalla stessa o fatti eseguire a proprie spese dal Concessionario.
- 3. per interventi di cui ai due commi precedenti, il Concessionario, su richiesta della concedente, dovrà redigere il relativo progetto secondo quanto previsto dalla normativa sui lavori pubblici.
- 4. autorizzazioni, licenze. Spese che attengono agli adempimenti e agli oneri necessari per istruire e gestire tutte le pratiche relative l'ottenimento del rilascio di tutte le autorizzazioni, licenze, concessioni, permessi e nulla-osta da richiedersi a terzi, istituzioni statali, regionali, provinciali e altre operanti nel territorio, che si rendessero necessari per lo svolgimento delle mansioni previste dal presente capitolato e più generalmente per una corretta gestione degli impianti.

Articolo 21 - Disposizioni sul personale impiegato per la fornitura dei servizi e l'esecuzione dei lavori

Il personale del Concessionario addetto alla gestione degli impianti deve essere in possesso delle abilitazioni necessarie e dell'adeguata professionalità e competenza.

Il citato personale deve essere addestrato immediatamente e tempestivamente dal Concessionario alla conoscenza specifica degli impianti oggetto di concessione e dei relativi orari e modi peculiari di funzionamento.

Il Concessionario è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia di lavoro, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

- a) si obbliga ad applicare ai propri dipendenti impegnati nella esecuzione dei servizi un contratto nazionale di lavoro che preveda nella sfera di applicazione la tipologia delle attività corrispondenti alle prestazioni oggetto del contratto nonché gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
- b) i suddetti obblighi vincolano il Concessionario anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
- c) è responsabile in rapporto alla concedente dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi della subconcessione; il fatto che la subconcessione non sia stata autorizzata non esime il Concessionario dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della concedente;
- d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

In caso di inottemperanza agli obblighi di cui al comma precedente, accertata dalla concedente o ad essa segnalata da un ente preposto, la concedente medesima comunica al Concessionario l'inadempienza accertata e procede a una detrazione del 20% (venti per cento) sui pagamenti in acconto, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento al Concessionario delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Tutte le imprese presenti nei cantieri sono obbligate a tenere negli stessi:

- a) Copia della dichiarazione di assunzione ai sensi del D. Lgs. n. 152/1997 art.1 con riferimento ai soli dipendenti occupati nei lavori del cantiere assunti dopo la data dell'ultimo aggiornamento del L.U.L;
- b) Copia dei contratti di subconcessione e/o fornitura con posa in opera;

Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del D. Lgs. n. 81/2008, Il Concessionario è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e

l'indicazione del datore di lavoro. Il Concessionario risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente del Concessionario o degli eventuali subappaltatori/sub affidatari (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio.

Tutte le imprese presenti nei cantieri sono obbligate al rispetto delle vigenti disposizione in materia di previdenza, assistenza, sicurezza ed igiene sul luogo di lavoro.

Il Concessionario è obbligato ad osservare e far osservare dai dipendenti le prescrizioni ricevute dalla concedente, verbali e scritte.

Articolo 22 - Disposizioni in materia di sicurezza

I servizi appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

Il Concessionario, che è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D. Lgs. n. 81/2008, dovrà trasmettere alla concedente, prima dell'inizio del servizio:

- a) il documento di valutazione dei rischi aziendali ex articolo 17, comma 1, lettera a), del D. Lgs. n. 81/2008;
- b) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici.

Articolo 23 - Piani di sicurezza

Il Concessionario è obbligato a predisporre il *Piano di sicurezza e coordinamento* (PSC) ed il *Piano operativo di sicurezza* (POS) dovranno essere redatti conformemente a quanto stabilito dal D. Lgs. n. 81/2008 con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

Il Concessionario è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il proprio.

Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sostitutivo e deve essere aggiornato qualora sia successivamente redatto il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza ai sensi del combinato disposto degli articoli 90, comma 5 e 92, comma 2, del D. Lgs. n. 81/2008.

Tutti i piani di sicurezza (PSC, POS) dovranno essere redatti con i contenuti minimi previsti nell'Allegato XV del D. Lgs. n. 81/2008.

Il Concessionario è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questi ultimi, degli obblighi di sicurezza.

Articolo 24 - Ulteriori competenze, oneri ed obblighi del Concessionario

Oltre a quanto previsto all'articolo 20, con la stipula del contratto di concessione, il Concessionario si assume, con oneri economici a proprio carico, le seguenti competenze, oneri ed obblighi:

- a) **Spese di gara e di pubblicazione.** Il rimborso, delle spese sostenute dalla concedente per la gara e per la pubblicazione degli avvisi e dei bandi sono quantificate come da Quadro economico e comunque quanto a consuntivo determinato dal Comune. Tale somma dovrà essere rimborsata alla concedente entro 90 giorni decorrenti dalla sottoscrizione del contratto di concessione.
- b) Spese per la commissione di gara. Il rimborso delle somme stimate per i costi necessari agli onorari per la commissione di gara stimati come da Quadro economico e comunque quanto a consuntivo determinato dal Comune. Tale somma dovrà essere rimborsata alla concedente entro 90 giorni dalla firma del contratto.
- c) Spese incentivi art.113 comma 2 D. Lgs. n. 50/2016. pari a quanto indicato nel quadro economico di gara, a seguito di rendicontazione da parte del RUP. Tale somma dovrà essere rimborsata alla Concedente entro 90 giorni dalla firma del contratto.

- d) Spese per direzione lavori, coordinamento della sicurezza in corso d'opera e collaudo tecnico amministrativo. Il rimborso delle somme relative agli onorari tecnici stimati nel quadro economico riportato nel progetto – offerta presentato in sede di gara dal concorrente. Tale somma dovrà essere sostenuta dal Concessionario e liquidata direttamente alla Direzione dei Lavori ed al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione che saranno nominati dal Concessionario previa comunicazione dei nominativi al concedente.
- e) Contratto di concessione e atti vari. Spese inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del contratto d'concessione; spese per carte bollate e di bollo per gli atti e i documenti che lo richiedono, nonché ogni altra spesa inerente e conseguente all'organizzazione, esecuzione, assistenza, contabilizzazione del servizio e dei lavori di cui alla Concessione in oggetto. Così pure s'intendono a carico del medesimo appaltatore tutte le spese e le tasse che riguardino, per qualsivoglia titolo o rapporto, il contratto o l'oggetto del medesimo, fatta eccezione per l'IVA ed ogni altra imposta che per legge fosse intesa a carico della concedente.
- f) **Manodopera**. Integrale osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i servizi.
- g) Spese di cantiere. Spese per l'organizzazione dei cantieri con gli attrezzi, macchinari e mezzi d'opera necessari all'esecuzione dei lavori, nel numero e potenzialità in relazione all'entità delle opere, provvedendo alla loro installazione, spostamento nei punti di lavoro, tenuta in efficienza ed allontanamento al termine delle opere. Spese per tenere sgombri i luoghi di lavoro da materiale di risulta, da detriti e sfridi di lavorazione, provvedendo al loro allontanamento. Al termine dei lavori, e in ogni caso entro e non oltre 10 (dieci) giorni dal preavviso, il Concessionario dovrà provvedere a rimuovere ed allontanare gli attrezzi, i macchinari ed i mezzi d'opera giacenti in cantiere unitamente ai materiali e manufatti non utilizzati.
- h) **Preavviso**. Obbligo di avvisare la concedente prima di iniziare qualsiasi lavoro stradale, tranne i casi di forza maggiore per i quali dovrà comunque essere data tempestiva comunicazione alla stessa.
- i) Segnaletica stradale. Spese dipendenti dall'installazione provvisoria di apparecchiature atte alle segnalazioni diurne e notturne, mediante cartelli e fanali nei tratti di strada interessati dall'esecuzione dei lavori, secondo l'osservanza delle norme vigenti di polizia stradale e di quanto la concedente o da altri soggetti pubblici dovessero prescrivere.
- j) **Ripristini**. Al termine dei lavori Il Concessionario dovrà provvedere al ripristino del suolo pubblico secondo le indicazioni all'uopo definite e fornite dalla concedente o da altri soggetti pubblici, nel rispetto dei regolamenti vigenti in materia di interventi stradali.
- k) Sorveglianza e custodia. Spese per la custodia e la buona conservazione dei materiali e manufatti dal momento del loro ingresso in cantiere fino alla loro posa in opera. Si esclude in ogni caso qualsiasi compenso da parte della concedente per danni e furti di materiali, manufatti, attrezzi e macchinari, anche in deposito, nonché per opere di terzi.
- l) **Assicurazioni**. L'assicurazione degli operai e persone addette ai lavori, per fatti inerenti e dipendenti dall'esecuzione dei lavori facenti parte della Concessione in oggetto.
- m) **Prestazioni aggiuntive.** Per gli interventi specificamente richiesti dal concedente e con oneri economici a suo carico, secondo i dettami di cui al precedente art. 20 e previa concorde definizione fra le parti:
- progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di nuovi interventi;
- direzione dei lavori;
- esecuzione dei lavori;
- certificato regolare esecuzione.
- n) **Sicurezza**. Spese per la predisposizione, secondo le leggi sulla sicurezza e le normative vigenti, dopo l'aggiudicazione della Concessione e prima dell'inizio del servizio, il piano delle misure per la sicurezza fisica e la salute dei lavoratori. Il coordinamento dell'attuazione del predetto piano spetta al Concessionario, previa consegna dello stesso alla concedente.
- o) **Esprimere pareri tecnici ed esercitare il controllo** sulla esecuzione degli impianti realizzati nell'ambito delle nuove urbanizzazioni, nonché procedere al loro collaudo prima della presa in carico.
- p) **Aggiornamento cartografico** comprendente tutte le modifiche intervenute nell'anno, sia per quanto riguarda il numero dei punti luce, la tipologia ed il posizionamento.

q) Collaborare con il Comune per la predisposizione delle domande di contributo che dovessero essere possibili per bandi emessi da Stato, Regioni o Province.

In generale Il Concessionario ha l'obbligo di fornire i servizi in oggetto con la massima diligenza, professionalità e correttezza nel pieno rispetto delle disposizioni legislative, normative e regolamentari vigenti in materia.

Articolo 25 - Standard qualitativi

Gli standard qualitativi dei servizi oggetto del presente capitolato vengono definiti sulla base dei seguenti principi:

- a) la funzionalità degli impianti, per evitare disagi e situazioni di pericolo, dovrà essere sempre garantita.
- b) utilizzo di apparecchiature per l'illuminazione stradale conforme al Decreto del 27 settembre 2017 pubblicato sul GU n.244 del 18 ottobre 2017.
- c) la qualità dell'illuminamento della sede stradale e degli altri spazi pubblici deve essere adeguata agli standard normativi così come definiti nel progetto degli interventi;
- d) il pronto intervento dovrà essere sempre eseguito nei tempi predeterminati secondo la relazione illustrativa generale;
- e) ogni tipo di intervento sugli impianti dovrà sempre tener presente lo standard di qualità di illuminamento minimo richiesto;
- f) gli orari di disponibilità del Call Center devono essere indicati nel Piano Gestionale offerto.

Articolo 26 - Obblighi della Concedente

La Concedente è obbligata, nei confronti del Concessionario, ad espletare le seguenti attività:

- a) svolgere attività di programmazione e pianificazione dello sviluppo del territorio e delle infrastrutture primarie ivi compresa la progettazione di carattere generale, garantendo un costante rapporto con le strutture tecniche del Concessionario per verificare la compatibilità dei nuovi insediamenti con gli impianti esistenti e per procedere alla pianificazione di nuove opere;
- b) comunicare con congruo anticipo al Concessionario:
- le modifiche ai regolamenti comunali che possano in qualsiasi modo influire sulla gestione dei servizi, acquisendone il relativo parere;
- l'esecuzione di lavori interferenti con gli impianti ed i servizi oggetto della Concessione;
- c) astenersi dall'eseguire direttamente interventi o regolazioni degli impianti affidati in gestione al Concessionario;
- d) non consentire ad altri soggetti l'esercizio delle attività oggetto della presente concessione essendo che il Concessionario, per l'intera durata della Concessione, ne ha l'esclusiva;
- e) riconoscere al Concessionario il diritto di recuperare da soggetti terzi le spese sostenute per il ripristino della funzionalità delle reti e degli impianti danneggiati dagli stessi;
- f) tenere sollevato e indenne il Concessionario da richieste economiche e/o di altro tipo che dovessero richiedere soggetti terzi, proprietari di aree su cui insistono gli impianti di illuminazione;
- g) richiedere preventivamente al Concessionario, in caso di esecuzione da parte di soggetti terzi o dalla concedente stessa di interventi relativi agli impianti di pubblica illuminazione, un parere tecnico obbligatorio e vincolante contenente tutte le relative prescrizioni tecnico-esecutive da rispettare;
- h) approvare, ove necessario, i progetti relativi alle opere ed impianti da realizzare, al fine di acquisire tutti gli effetti derivanti dalla dichiarazione di pubblica utilità, specificamente per ciò che concerne le occupazioni d'urgenza e gli espropri;
- i) farsi carico degli oneri sostenuti dal Concessionario, per effettuare gli spostamenti e/o le modifiche degli impianti effettuati a seguito di esigenze della concedente stessa, non comprese nella Concessione;
- j) prescrivere i seguenti obblighi, relativamente ai lavori eseguiti da terzi:

- assumere presso il Concessionario opportune informazioni prima di iniziare lavori di qualsiasi natura, che possano interessare gli impianti relativi ai servizi in oggetto;
- preavvisare il Concessionario dell'inizio dei lavori da compiersi, informandolo altresì della loro natura;
- segnalare immediatamente al Concessionario eventuali danni causati e risarcirli;
- k) effettuare il coordinamento con le autorità preposte alla chiusura delle strade qualora ciò si rendesse necessario per l'espletamento delle operazioni di manutenzione.

Per quanto riguarda le alberature, pubbliche e private, la concedente provvederà autonomamente al fine di mantenere integro il flusso luminoso emesso e garantire la sicurezza degli impianti, apparecchiature e linee di alimentazione ad eseguire o far eseguire le necessarie potature.

In generale la concedente ha l'obbligo di mettere il Concessionario nelle condizioni più agevoli per fornire i servizi in oggetto e quindi di non creare impedimenti burocratici non connessi al rispetto delle leggi, norme e regolamenti vigenti.

Articolo 27 - Cooperazione della Concedente

La Concedente si assume l'impegno di agevolare il migliore espletamento dei servizi da parte del Concessionario, con particolare riferimento all'adozione tempestiva dei provvedimenti necessari ed alla cura degli adempimenti compresi nell'ambito delle proprie competenze istituzionali. A tal fine si obbliga nei confronti del Concessionario, ad espletare le seguenti attività:

- a) esercitare le funzioni ad essa conferite dalle leggi in materia ed in specifico quelle di indirizzo e controllo nei confronti del Concessionario al fine di assicurare che i livelli e le condizioni dei servizi erogati siano adeguati alle esigenze della popolazione, nonché risultino idonei a consentire lo sviluppo civile ed economico della comunità locale;
- b) agevolare ogni intervento per la realizzazione di impianti e, in generale, per il raggiungimento degli obiettivi indicati nel presente capitolato;
- c) consentire il massimo e più agevole accesso a tutte le informazioni in proprio possesso, funzionali all'espletamento dei servizi in oggetto;
- d) garantire la collaborazione dei propri uffici tecnici ed amministrativi;
- e) agevolare l'acquisizione da parte del Concessionario, con oneri in capo allo stesso, dei permessi relativi ai lavori di ampliamento, ove il tracciato delle condotte o di altri impianti accessori interessassero opere o proprietà di soggetti terzi;
- f) garantire il Concessionario, mediante l'adozione dei necessari atti amministrativi, la possibilità di accedere e transitare su fondi privati per l'espletamento delle attività necessarie allo svolgimento dei servizi in oggetto;
- g) assumere tutte le iniziative opportune per consentire al Concessionario l'adempimento, nei tempi strettamente necessari, agli obblighi stabiliti a carico dello stesso dal presente capitolato, impegnandosi a prestare la massima collaborazione per il rilascio della documentazione occorrente;
- h) sostenere e favorire l'attività del Concessionario attraverso il puntuale e tempestivo svolgimento delle pratiche amministrative inerenti l'oggetto del contratto.

Articolo 28 - Occupazioni di suolo pubblico

L'occupazione permanente di aree in superficie o nel sottosuolo, di proprietà comunale per la costruzione di strutture, impianti o condotte autorizzati, strumentali all'espletamento dei servizi in oggetto, divenendo gli stessi di proprietà del concedente o essendo funzionali alla fornitura del servizio, sarà a titolo gratuito, senza alcun onere a carico del Concessionario.

Il Concessionario sarà esente dal pagamento della tassa comunale denominata TOSAP o contributo equivalente che potrà eventualmente essere imposto per l'occupazione del suolo pubblico.

Articolo 29 - Avvio dell'esecuzione del contratto e consegna degli impianti

L'avvio dell'esecuzione del contratto verrà formalizzata con la redazione dell'apposito verbale.

Con il suddetto verbale gli impianti oggetto del servizio ed i relativi locali tecnici saranno consegnati dalla concedente al Concessionario nello stato di fatto in cui si trovano.

Con il *verbale di avvio dell'esecuzione del contratto*, stilato in contraddittorio tra la concedente e Il Concessionario, lo stesso prenderà in carico gli impianti e le loro pertinenze diventando responsabile della custodia e conservazione di tutto quanto ricevuto in consegna.

Dovranno far parte del predetto verbale di avvio dell'esecuzione del contratto:

- la documentazione tecnica e amministrativa degli impianti posseduta dalla concedente;
- la documentazione grafica degli impianti posseduta dalla concedente;
- la descrizione dello stato di conservazione di tutti i manufatti e degli impianti;
- le risultanze della verifica del corretto funzionamento delle apparecchiature;
- la copia dei contratti di pubbliche forniture;
- la copia delle eventuali polizze assicurative;

A partire dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto, il Concessionario assumerà per tutti gli impianti già a norma ogni responsabilità civile conseguente agli eventuali danni derivanti dalla mancata o errata esecuzione delle attività oggetto del presente concessione. Per gli impianti non a norma a tale data, le suddette responsabilità saranno trasferite al Concessionario contestualmente all'emissione dei certificati di conformità degli impianti stessi.

In particolare si evidenzia che il Concessionario non potrà valere alcuna pretesa verso il concedente in conseguenza delle condizioni in cui si verranno a trovare gli impianti alla data di avvio dell'esecuzione del contratto rispetto alle condizioni in cui versavano alla data dei sopralluoghi che il Concessionario ha effettuato per formulare l'offerta di gara.

Il Catasto degli impianti, in caso di variazioni della consistenza degli stessi a seguito di assegnazione successiva rispetto alla data di sottoscrizione del contratto d'concessione, verrà aggiornato contestualmente mediante la redazione di atti aggiuntivi.

Il Concessionario dovrà provvedere, entro 90 (Novanta) giorni dalla firma del Verbale di consegna degli impianti, alla volturazione a proprio carico dei contatori dell'energia elettrica che alimentano gli impianti oggetto della Concessione; qualora per cause non imputabili a sua negligenza la volturazione non potesse avvenire entro il termine stabilito, le fatture verranno liquidate direttamente dalla concedente e l'importo relativo verrà portato in detrazione sul primo pagamento utile.

Qualora il Concessionario intenda avvalersi della facoltà di installare sugli impianti ricevuti in consegna apparecchiature diverse da quelle presenti, dovrà garantire l'integrità degli impianti stessi ed accollarsi ogni onere amministrativo conseguente.

- Articolo 30 - Aumento o diminuzione degli impianti

Il concedente affiderà al Concessionario la gestione di eventuali nuovi impianti di illuminazione a realizzarsi in aggiunta a quelli indicati nel verbale di consegna.

L'assunzione, in carico al Concessionario, dei nuovi impianti di illuminazione avrà luogo dopo che lo stesso avrà avuto modo di effettuare un collaudo tecnico-funzionale volto a verificarne la corrispondenza alle prescrizioni tecnico-esecutive impartite e dopo che sarà entrato in possesso della documentazione tecnica afferente agli stessi.

La presa in carico di un nuovo impianto di illuminazione per il quale si dovrà redigere verbale in contraddittorio tra il direttore dell'esecuzione e il Concessionario sarà subordinata ad una preventiva e formale accettazione da parte della Concedente. Con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla loro accensione; l'accettazione della Concedente comporterà un aggiornamento del corrispettivo contrattuale.

La Concedente, in relazione alle proprie esigenze, potrà procedere alla dismissione provvisoria o definitiva di impianti di illuminazione già affidati al Concessionario dandone comunicazione al medesimo con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni.

Relativamente agli impianti di illuminazione, la riduzione del corrispettivo, per effetto della dismissione definitiva, farà riferimento alle sole spese di esecuzione del servizio di esercizio e manutenzione nonché fornitura di energia elettrica relative all'impianto in questione; l'eventuale quota di ammortamento per

interventi già eseguiti sugli impianti non verrà scorporata e resterà invece a carico della Concedente; in tal senso verrà aggiornato il corrispettivo contrattuale.

L'aggiornamento del corrispettivo contrattuale dovuto alla variazione della consistenza degli impianti verrà effettuato assumendo i seguenti corrispettivi unitari:

- per la quota relativa alla fornitura di energia elettrica, si assumerà un prezzo unitario a watt di potenza del punto luce, determinato dall'importo di offerta, al netto dello sconto di gara, diviso per la somma delle potenze di tutti i punti luce degli impianti;
- per la quota relativa alla manutenzione, si assumerà un prezzo unitario a punto luce, determinato dall'importo di offerta, al netto dello sconto di gara, diviso per il numero complessivo dei punti luce degli impianti;
- per la quota relativa agli oneri annuali della sicurezza legati alle attività di gestione e manutenzione, si assumerà un prezzo unitario a punto luce, determinato dall'importo di offerta, diviso per il numero complessivo dei punti luce degli impianti.

I corrispettivi unitari di cui sopra vanno annualmente aggiornati come successivamente specificato.

Relativamente agli impianti di illuminazione, la riduzione del corrispettivo, per effetto della dismissione provvisoria, purché di durata pari o superiore a 60 (sessanta) giorni, farà riferimento al solo costo effettivo della fornitura di energia elettrica relative all'impianto in questione non consumata, rimanendo la completa responsabilità di esercizio e manutenzione in capo al Concessionario; l'eventuale quota di ammortamento per interventi già eseguiti sugli impianti non verrà scorporata e resterà invece a carico della Concedente; in tal senso verrà aggiornato il corrispettivo contrattuale (per il periodo della dismissione).

Articolo 31 - Riduzione e sospensione del servizio

Il Concessionario si impegna ad erogare i servizi in oggetto con continuità salvo comprovate cause di forza maggiore ovvero eventi a queste riconducibili; saranno comunque adottate tutte le misure possibili per ridurre il disagio causato, limitare gli inconvenienti e garantire le condizioni di sicurezza degli impianti.

Qualora il Concessionario dovesse trovarsi nelle condizioni di cui al precedente comma dovrà darne comunicazione alla concedente e dovrà adottare, in accordo con la stessa, tutte le misure possibili per ridurre il disagio agli utenti, provvedendo a proprie spese a fornire ai cittadini interessati adeguata e preventiva informazione, ove possibile con preavviso non inferiore ad ore 72 (settanta due).

Nel caso previsto dal precedente comma 1, nessuna richiesta di risarcimento danni, diretti, indiretti e consequenziali, potrà essere avanzata dalla concedente nei confronti del Concessionario in quanto non costituisce inadempienza al contratto.

Articolo 32 - Utilizzo delle reti e degli impianti

Il Concessionario è tenuto ad utilizzare e destinare le reti e gli impianti oggetto del contratto di concessione esclusivamente per la gestione dei servizi di illuminazione pubblica.

È consentito l'utilizzo delle reti e degli impianti per altre attività o iniziative solo a seguito di espressa autorizzazione da parte della concedente e previa verifica di compatibilità di ulteriori utilizzi con la destinazione primaria oggetto della Concessione.

Articolo 33 - Modifiche agli impianti

Nel corso della durata del contratto il Concessionario è autorizzato ad introdurre qualsiasi modifica nei locali e negli impianti dati in consegna che porti un miglioramento tecnico e tecnologico dell'impianto senza riduzione della qualità e quantità del servizio erogato e questo senza necessità di esplicita autorizzazione della concedente.

Il Concessionario può proporre nel corso del contratto di concessione interventi di miglioria nel funzionamento degli impianti, nello svolgimento del servizio, per l'economia del costo di gestione nonché per la riduzione dei consumi energetici, sempre nel rispetto delle normative vigenti in materia.

Le modifiche eventualmente autorizzate, ai sensi del comma precedente, saranno eseguite a cura e spese del Concessionario, sotto il controllo della concedente.

L'importo delle spese relative dovrà risultare da un preciso e preventivo accordo scritto tra le parti.

Il Concessionario può proporre alla concedente di eseguire le nuove opere con una delle seguenti formule:

- 1. il "ritorno" dell'investimento avviene entro la durata contrattuale: in tal caso il Concessionario provvede alle modifiche senza alcuna partecipazione economica diretta della concedente;
- il "ritorno" dell'investimento si prolunga oltre il termine del contratto: il Concessionario provvede alle modifiche con una partecipazione economica della concedente da concordare con preciso riferimento al caso specifico;
- 3. Il "ritorno" dell'investimento non avviene, in quanto l'opera realizzata migliora il servizio reso ma non offre risparmi economici: Il Concessionario provvede alle modifiche con una totale partecipazione economica della concedente da concordare con preciso riferimento al caso specifico.

Al termine dei lavori, le opere realizzate, comprese le eventuali apparecchiature e parti d'impianto aggiunte, sono di immediata proprietà della concedente.

Articolo 34 - Verifiche di conformità

Tutte le prestazioni contrattuali sono soggette a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione.

Le attività di verifica di conformità sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore. Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.

Le verifiche di conformità in corso di esecuzione avranno periodicità annuale e verranno effettuate direttamente dal direttore dell'esecuzione del contratto attraverso tutti gli accertamenti e riscontri ritenuti necessari.

Indipendentemente dalle verifiche annuali, la concedente ha diritto di procedere in qualunque momento alla verifica, in contraddittorio con il Concessionario, del rispetto delle norme contrattuali, delle prestazioni di esercizio e manutenzione, dello stato di conservazione e funzionalità degli impianti, della corretta esecuzione degli interventi, del rispetto della normativa vigente, del rispetto della manutenzione programmata, dello stato di mantenimento complessivo degli impianti e delle reti.

Il Concessionario dovrà fornire al personale incaricato del controllo tutta l'assistenza necessaria allo svolgimento delle verifiche e/o ispezioni e rimane obbligata a mettere a disposizione gratuitamente le apparecchiature idonee ad effettuare le necessarie verifiche.

Di ciascuna verifica di conformità verrà redatto un processo verbale.

L'ultima verifica assumerà il nome di Verifica di conformità definitiva.

In esito alla verifica di conformità definitiva, il direttore dell'esecuzione del contratto procederà al rilascio del *Certificato di verifica di conformità*.

Il certificato di verifica di conformità dovrà essere emesso non oltre 45 (quarantacinque) giorni dall'ultimazione dell'esecuzione.

A seguito dell'emissione del certificato di verifica di conformità, la concedente procederà al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dal Concessionario a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali.

Relativamente agli *interventi di adeguamento normativo e di riqualificazione tecnologica finalizzata anche al risparmio energetico degli impianti*, il direttore dell'esecuzione del contratto, al fine di assicurare l'esecuzione a regola d'arte di tutte le opere previste, avrà in particolare il compito di:

- sorvegliare, nell'interesse del buon andamento dei lavori, che lo svolgimento e l'esecuzione degli stessi e la qualità dei materiali siano in conformità alle pattuizioni contrattuali ed alle buone regole d'arte, segnalando, ove del caso, al Concessionario quelle opere che ritenesse essere state eseguite in modo non conforme a quanto stabilito;
- impartire eventuali disposizioni e collaborare con il Concessionario per ottenere il miglior coordinamento dei tempi di esecuzione delle opere previste;
- fornire le necessarie istruzioni al Concessionario nel caso lo stesso dovesse segnalare problematiche che impediscono il regolare svolgimento dei lavori, con riferimento anche alla situazione di fatto;
- redigere in contraddittorio con il Concessionario il certificato di ultimazione delle opere;
- sottoscrivere, per condivisione, il collaudo tecnico amministrativo dei lavori eseguiti.

Articolo 35 - Ultimazione delle prestazioni

L'ultimo giorno di durata della Concessione, il direttore dell'esecuzione del contratto effettuerà i necessari accertamenti e rilascerà il <u>Certificato di ultimazione delle prestazioni</u> attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni.

Il Certificato di ultimazione delle prestazioni avrà come allegato un <u>Verbale riconsegna degli impianti,</u> redatto in contraddittorio tra la concedente e il Concessionario, attraverso il quale gli impianti ed i loro accessori, alla fine della Concessione, verranno ripresi in consegna dalla concedente.

Gli impianti dovranno essere riconsegnati alla concedente nello stesso stato di conservazione e funzionalità in cui si trovavano al momento della consegna iniziale, salvo il normale deperimento per l'uso.

Ai fini della redazione del Verbale riconsegna degli impianti, prima della scadenza del contratto, il direttore dell'esecuzione del contratto, effettuerà, alla presenza del Concessionario, una verifica sullo stato di conservazione e di funzionalità degli impianti.

Nel caso in cui venissero accertati cattivi funzionamenti, verrà sospesa la presa in carico degli impianti da parte della concedente e sarà cura ed onere del Concessionario provvedere immediatamente al ripristino funzionale degli impianti o parti di essi interessati.

Qualora il Concessionario non vi ottemperasse nei modi e nei tempi previsti dal verbale di sopralluogo, la concedente potrà provvedere direttamente ai lavori necessari a tutte spese dello stesso. L'importo dei lavori eseguiti d'ufficio, verrà trattenuto sulla liquidazione finale delle competenze dovute al Concessionario.

Nel verbale di riconsegna degli impianti saranno riportate le letture dei contatori dell'energia elettrica che alimentano gli impianti oggetto della Concessione.

Al momento della riconsegna, il Concessionario consegnerà alla concedente tutta la documentazione tecnica ed amministrativa relativa agli impianti che, viste le prescrizioni del presente capitolato, dovrà essere completa ed aggiornata.

La volturazione dei contratti di fornitura dovrà essere fatta tra il Concessionario e la ditta subentrante al servizio di gestione degli impianti, o in sua assenza alla stessa concedente entro 60 sessanta giorni.

Le spese di volturazione sono a carico della ditta subentrante, ovvero a carico della concedente qualora la stessa dovesse decidere di diventare intestataria dei contratti di fornitura.

TITOLO 4 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO, DI RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA FINALIZZATA ANCHE AL RISPARMIO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Articolo 36 - Attività preliminari

Il Concessionario, con l'offerta, ha già presentato il *Progetto Definitivo degli interventi di efficientamento e rendimento energetico, riqualificazione tecnologica e gestione degli impianti di illuminazione pubblica richiesto per la partecipazione alla gara.*

Entro 120 (cento venti) giorni dalla comunicazione di aggiudicazione della Concessione effettuata per iscritto dalla concedente, il Concessionario dovrà procedere alla redazione e consegna del progetto esecutivo, con tutti gli ulteriori elementi costruttivi di dettaglio. Nel periodo di elaborazione del progetto esecutivo il concedente potrà sottoscrivere il contratto e ove lo ritenesse utile avviare il servizio di concessione attraverso l'affidamento in manutenzione degli impianti allo stato in cui versano.

Qualora il concedente dovesse chiedere delle modifiche, il Concessionario ha l'obbligo di apportarle entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta.

Il progetto esecutivo sarà approvato dalla concedente entro giorni 30 (trenta) dalla consegna.

Il Concessionario dovrà altresì provvedere alla redazione dei piani di sicurezza e alle attività previste dalla normativa vigente in materia di sicurezza dei lavoratori come previsto più in dettaglio agli articoli 23 e 24 del presente capitolato.

Articolo 37 - Direzione dei lavori e Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione

L'attività di direzione dei lavori e di Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione, per le opere di cui al presente titolo, dovrà essere svolta da tecnici incaricati dal Concessionario.

Entro 30 (trenta) giorni dall'approvazione del progetto esecutivo, il direttore dei lavori procederà alla consegna dei lavori in contraddittorio con il Concessionario, redigendo apposito verbale.

Articolo 38 - Consegna dei lavori, inizio ed ultimazione degli stessi

Entro 30 (trenta) giorni dall'approvazione del progetto esecutivo, il direttore dei lavori procederà alla consegna dei lavori in contraddittorio con il Concessionario, redigendo apposito verbale.

Dalla data del verbale decorrerà il termine previsto per il compimento dei lavori, secondo quanto indicato nel programma dei lavori presentato dal Concessionario in sede di offerta.

L'ultimazione dei lavori sarà accertata dal direttore dei lavori nel più breve termine possibile dalla data di ricezione della comunicazione scritta fatta dal Concessionario alla concedente. A tal proposito il direttore dei lavori provvederà, in contraddittorio, alle necessarie constatazioni redigendo il *certificato di ultimazione dei lavori*.

Articolo 39 - Programma dei lavori

Il programma dei lavori, redatto dal Concessionario, è impegnativo per quest'ultimo; questi dovrà rispettarlo dalla data di consegna dei lavori sino alla loro ultimazione, osservando i termini di avanzamento previsti, le eventuali relative correzioni, gli aggiornamenti ed ogni altra modalità.

Sarà cura del Concessionario verificare l'andamento dei lavori allo scopo di ottenere la massima rispondenza al suddetto programma, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 45 (Penalità); non saranno applicate penali per sospensioni di lavori non dipendenti dal Concessionario stesso.

Il direttore dei lavori provvederà, in contraddittorio, alle necessarie constatazioni redigendo il certificato di ultimazione.

Articolo 40 - Documentazione tecnica

Al completamento dei lavori il Concessionario dovrà consegnare alla concedente tutta la documentazione tecnica di seguito elencata, aggiornata secondo il reale modo di esecuzione, al fine di consentire a qualunque tecnico un facile accesso agli impianti e apparecchiature realizzati:

- progetti esecutivi (as built);
- particolari costruttivi e d'installazione (as built);
- schede tecniche di funzionamento;
- opuscoli illustrativi.

- Articolo 41 - Regolare esecuzione dei lavori

Entro 6 (sei) mesi dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il concedente provvederà a nominare un tecnico, per le verifiche e il riscontro delle opere eseguite ed emissione del relativo collaudo tecnico amministrativo.

TITOLO 5 - DISCIPLINE ECONOMICHE

- Articolo 42 - Corrispettivo annuo per la remunerazione dei servizi

Il Concessionario, quale remunerazione del servizio erogato e del capitale investito ai fini della realizzazione degli interventi di adeguamento normativo e di riqualificazione tecnologica finalizzata anche al risparmio energetico degli impianti, otterrà il pagamento del corrispettivo annuo netto, risultante dall'applicazione degli sconti offerti in sede di gara sugli importi posti a base di gara, valido per gli impianti in esercizio alla data di pubblicazione del bando.

La quota del corrispettivo legata alla consistenza degli impianti sarà oggetto di variazione in relazione al modificarsi della stessa.

Articolo 43 - Modalità di pagamento del corrispettivo

Il pagamento del corrispettivo, per ogni anno di gestione, avverrà con le seguenti modalità a far data dal mese successivo della stipula del contratto:

- n. 12 (dodici) rate di acconto di uguale importo calcolate dividendo per 12 (dodici) l'importo annuo, con scadenza alla fine di ogni mese previa emissione, da parte del Concessionario, della relativa fattura;
- n. 1 (una) fattura o nota di accredito, non appena sarà disponibile l'indice ISTAT del mese di dicembre (indicativamente a febbraio o marzo dell'anno successivo) per il conguaglio (dovuto alla variazione della consistenza degli impianti) e per l'aggiornamento del corrispettivo da calcolarsi a fine di ogni anno, da pagarsi entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione.

La fatturazione avrà scadenza a giorni 30 dall'acquisizione da parte del Comune di Miglionico sulla piattaforma del Sistema di Interscambio.

Per ogni anno successivo al primo, la rata d'acconto sarà determinata dividendo per 12 (dodici) l'importo complessivo presunto, tenendo conto di quello sostenuto dalla concedente nel corso della precedente annata come evidenziabile dal conguaglio contabilizzato alla fine del mese di dicembre e delle previsioni dell'aggiornamento del corrispettivo come stabilito al successivo art. 45.

In caso di ritardo in tali pagamenti, la concedente dovrà corrispondere, senza necessità di avviso per la costituzione in mora, gli "interessi legali di mora" di cui all'art. 2 del D. Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231 come modificato dal D. Lgs. 9 novembre 2012 n. 192, per ogni giorno di ritardato pagamento, fatta salva la prova del danno ulteriore ovvero di ogni altro diritto conseguente a tale ritardo nel pagamento.

- Articolo 44 - Aggiornamento del corrispettivo

Il corrispettivo di cui al precedente articolo sarà soggetto ad aggiornamento, per effetto delle variazioni dei costi di produzione, legate al trascorrere del tempo, così determinato:

- la componente relativa all'energia elettrica sulla base del prezzo pubblicato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente "ARERA" (primo trimestre dell'anno di riferimento), a cui si aggiungono le imposte e gli oneri aggiuntivi rilevati dallo stesso Ente Pubblico Nazionale;
- le componenti relative alla gestione, alla manutenzione e agli oneri della sicurezza per le attività di gestione e manutenzione, sulla base della variazione dell'indice Generale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI).

L'aggiornamento sarà calcolato per ogni anno solare; il primo aggiornamento sarà calcolato per le variazioni dei prezzi intervenute dal mese di svolgimento della gara fino al 31 dicembre dello stesso anno.

I consumi derivanti dai carichi esogeni saranno corrisposti al Concessionario con somme extra canone e saranno contabilizzate facendo riferimento al costo di energia corrente al momento del servizio di fornitura. La contabilizzazione dei consumi derivanti dai carichi esogeni verrà effettuata attraverso l'installazione, a

cura del Concessionario, di opportuni conta kilowattora; nella impossibilità di installazione di conta kilowattora al Concessionario verrà riconosciuta una somma extra canone forfettaria, per la gestione e fornitura di energia elettrica, concordata preventivamente con l'Amministrazione Comunale. Si precisa fin da ora che saranno considerati carichi esogeni le alimentazioni degli impianti di videosorveglianza per ordine pubblico, la cui manutenzione esula dal presente contratto. Ove per necessità di pubblico interesse risulterà necessario allacciare un dispositivo/impianto alla rete di pubblica illuminazione, essa dovrà essere dotata a monte di un contatore di energia elettrica al fine di rendicontare i consumi energetici all'Ente, le spese per tali installazioni restano a carico del Concedente.

Gli eventuali incentivi previsti per la realizzazione degli interventi di incremento dell'efficienza energetica (es: Certificati Bianchi o Titoli Efficienza Energetica TEE) saranno a totale beneficio del Concessionario che ne potrà usufruire nella maniera più opportuna compatibilmente con la tipologia di servizio svolto.

Gli impianti di pubblica illuminazione comprendono complessivamente n. 1047 punti luce come da offerta di gara che, dislocati su tutto il territorio comunale, sono oggetti del presente contratto.

A fine lavori variazioni, sia in positivo sia in negativo comprese in una stima del 3% (tre per cento), non porteranno, comunque, a variazioni del prezzo dei servizi e remunerati attraverso il pagamento del canone periodico.

La revisione del canone verrà accordata solo per la differenza che eccede il 3% e sarà determinata ai sensi dell'art. 30 del CSA

L'esatta consistenza degli impianti, a fine lavori, sarà determinata da apposito verbale da redigersi in contraddittorio tra le parti.

- Articolo 45 - Penalità

L'applicazione delle penali deve essere preceduta da una formale contestazione scritta dell'inadempienza, a mezzo lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, alla quale Il Concessionario ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione.

L'ammontare delle penalità applicate al Concessionario, qualora venissero respinte le controdeduzioni dello stesso, verrà detratto dal primo rateo in pagamento successivo all'applicazione della penale.

Le inadempienze agli obblighi contrattuali e le relative penali applicate per ogni singolo impianto possono essere principalmente identificate in:

- Interruzione del servizio conseguenti a interventi non concordati o dovuto a cause imputabili alla cattiva conduzione degli impianti:
 - Penale pari allo 0,3 per mille del valore contrattuale annuo (Canone Energia) per ogni settimana di disservizio.
- Mancato approvvigionamento di energia elettrica, per i casi dovuti a cause imputabili alla cattiva gestione da parte del Concessionario:

Penale pari allo 0,3 per mille del valore contrattuale annuo (Canone Energia) per ogni settimana di disservizio.

- Mancato rispetto dei tempi di intervento previsti nella relazione illustrativa generale: Penale pari allo 0,5 per mille del valore contrattuale annuo (Canone Manutenzione e Gestione) per ogni 24 ore di ritardo per il ripristino di ogni punto luce.
- Incuria nel mantenimento degli impianti e dei locali collegati:

Penale pari allo 0,5 per mille del valore contrattuale annuo (Canone Manutenzione e Gestione) per ogni inadempimento.

• Ritardo nell'esecuzione di lavori di adeguamento normativo e di riqualificazione tecnologica degli impianti:

Penale pari ad un importo pari allo 0,3 per mille dell'importo dei lavori non eseguiti per ogni mese di ritardo rispetto al programma concordato.

I disservizi sopra elencati sono di carattere indicativo e riguardano le principali deficienze che possono essere riscontrate; altre deficienze nella conduzione del servizio saranno trattate di volta in volta applicando a ciascuna di esse la penalità secondo la gravità del caso e la discrezionalità della concedente nel rispetto del minimo e massimo stabilito al comma precedente.

Qualora il Concessionario manchi a qualunque degli obblighi contrattuali assunti e non vi adempia né spontaneamente, come d'obbligo, né dietro invito della concedente, entro il termine temporale fissato, salvo sempre l'applicazione delle penalità di cui al presente capitolato, la concedente potrà provvedere direttamente ai lavori necessari a spese dello stesso. L'importo della penalità e dei lavori eseguiti d'ufficio, verrà trattenuto sul primo pagamento che verrà fatto al Concessionario.

Qualora le penali annualmente applicate dovessero raggiungere un importo pari al 10% (dieci per cento) dell'importo annuale della Concessione la concedente ha comunque la facoltà di risolvere il contratto, trattenendo gli importi dalle fatturazioni dal primo rateo di pagamento successivo al superamento di tale limite e/o dalla polizza a garanzia.

TITOLO 6 - DISCIPLINE AMMINISTRATIVE

Articolo 46 - Associazione temporanea di impresa

Il presente capitolato è riferito ad un progetto tecnico ed economico reso ai sensi dell'art.183 comma 15 del D.lgs. n.50/16, l'operatore economico è stato nominato promotore. La qualifica di promotore si riferisce all'operatore economico proponente e si intende riferita anche all'eventuale associazione e/o raggruppamento temporaneo di impresa costituendo tra l'operatore economico e altre imprese. Il promotore è titolare del diritto di prelazione. È titolare del diritto di prelazione il promotore ovvero l'ATI o la RTI costituenda e/o costituita tra il proponente e altre imprese.

Le quote di partecipazione all'ATI hanno a riferimento il servizio di gestione dell'impianto di illuminazione pubblica e non i lavori di installazione e i mezzi di opera necessari che pure saranno assicurati dal Concessionario e il cui valore sarà considerato nella formazione del canone. Le quote di partecipazione potranno differire dalle quote di esecuzione che dovranno invece coincidere con i requisiti di qualificazione del concorrente esecutore.

- Articolo 47 - Subappalto/sub-affidamento

Il Concessionario che intenda subappaltare/sub-affidare a terzi parte di lavori e delle prestazioni del servizio dovrà eventualmente dichiararlo in sede di offerta, indicando, se del caso, la percentuale della prestazione che intende subappaltare, ferma restando la responsabilità dello stesso nei confronti della concedente per il complesso degli obblighi previsti dal presente capitolato.

Gli interventi di adeguamento normativo e di riqualificazione tecnologica finalizzata anche al risparmio energetico degli impianti e i piccoli interventi straordinari di modifica, potenziamento ed ampliamento degli impianti, potranno essere subappaltati/sub-affidati per intero a ditte in possesso di tutti requisiti previsti dal D. Lgs. n. 50/2016 per l'esecuzione di lavori pubblici.

L'affidamento di lavori in subconcessione/sub-affidamento comporta per Il Concessionario l'obbligo di adoperarsi secondo le indicazioni di cui agli artt. 105 e 174 del D. Lgs 50/2016 e s.mm. ii.

Articolo 48 - Responsabilità in materia di subconcessione

Il Concessionario resta in ogni caso responsabile nei confronti della concedente per l'esecuzione delle opere oggetto di subconcessione, sollevando la medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione dei servizi e dei lavori subappaltati.

La subconcessione non autorizzata comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la concedente, di risolvere il contratto in danno del Concessionario, ferme restando le sanzioni penali previste dalle leggi vigenti in materia.

Ai sensi dell'articolo 35, commi 28, 28-bis e 28-ter, del D. L. 4 luglio 2006 n. 223 convertito in legge con legge 4 agosto 2006, n. 248, Il Concessionario risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore.

Il Concessionario può sospendere il pagamento del corrispettivo al subappaltatore fino all'esibizione da parte di quest'ultimo della predetta documentazione.

Gli importi dovuti per la responsabilità solidale di cui al precedente comma 3, non possono eccedere complessivamente l'ammontare del corrispettivo dovuto dal Concessionario al subappaltatore.

Articolo 49 - Pagamento dei subappaltatori/sub-affidatari

La concedente non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori o cottimisti e il Concessionario è obbligato a trasmettere alla stessa, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

Qualora il Concessionario non provveda nei termini agli adempimenti di cui al precedente comma, la concedente può imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, in caso di ulteriore inadempimento, comunicare la sospensione dei termini per l'erogazione delle rate del corrispettivo fino a che il Concessionario non vi provveda.

Articolo 50 - Obblighi del Concessionario relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, gli operatori economici titolari della Concessione, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla concedente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la concedente sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi legali, degli interessi di mora e per la richiesta di risoluzione di cui agli articoli 29 e 30.

Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:

- a) per pagamenti a favore del Concessionario, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
- b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
- c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.

I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.

Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG.

Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge n 136 del 2010:

- a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;
- b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, qualora reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 48, comma 1, lettera m), del presente capitolato.

I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, informano contestualmente la concedente e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

Il Concessionario dovrà inserire a pena di nullità nei contratti con subappaltatori e subcontraenti apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla

concedente la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Articolo 51 - Interruzione anticipata dell'affidamento

In qualsiasi caso di interruzione anticipata dell'affidamento (per disposizioni di legge, per risoluzione, ecc.), Il Concessionario dovrà restituire alla concedente i beni, le reti e gli impianti dati in uso per la gestione del servizio e/o realizzati nel periodo di espletamento della gestione stessa entro novanta giorni dalla richiesta.

In tal caso la concedente dovrà saldare le quote capitale delle annualità rimanenti inerenti gli interventi di adeguamento normativo e di riqualificazione tecnologica finalizzata anche al risparmio energetico degli impianti, al netto degli oneri finanziari. Diversamente saranno liquidate solo le quote relative a quanto realmente eseguito ricavabile dal verbale di consistenza all'atto della presa in carico degli impianti da parte della concedente.

Il Concessionario dovrà comunque a garantire il regolare espletamento dei servizi sino alla restituzione degli impianti.

Articolo 52 - Cessione del contratto

È vietata la cessione anche parziale del contratto e sono applicabile le fattispecie di cui all'art.175 del codice degli appalti.

Articolo 53 - Recesso dal contratto

La Concedente si riserva la facoltà di recedere dal contratto di concessione, ai sensi dell'art. 1671 del Codice Civile, in qualunque tempo e fino al termine del servizio.

Tale facoltà verrà esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione, a mezzo di raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, che dovrà pervenire almeno 60 (sessanta) giorni prima della data del recesso.

In tal caso la Concedente si obbliga a pagare al Concessionario un'indennità corrispondente a quanto segue:

- prestazioni già eseguite dal Concessionario al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica delle stesse che dovrà essere appositamente redatto a cura del direttore dell'esecuzione del contratto;
- spese sostenute dal Concessionario per gli interventi di adeguamento normativo e di riqualificazione tecnologica degli impianti di illuminazione, non ancora ammortizzate, pari alle rate annuali non ancora fatturate ed incassate, attualizzate al momento del pagamento, applicando il tasso di attualizzazione della rendita posticipata pari al tasso legale vigente;
- mancato utile, corrispondente al 10% (dieci per cento) dell'importo del servizio (illuminazione pubblica –
 gestione e manutenzione) non eseguito, calcolato sulla ultima annualità intera applicata per gli anni di
 anticipato recesso, attualizzato alla data di pagamento applicando il tasso di attualizzazione della rendita
 posticipata pari al tasso legale vigente.

Saranno a carico della Concedente gli oneri relativi alla volturazione delle utenze.

In tutti i casi di recesso anticipato dal contratto, Il Concessionario avrà diritto alla corresponsione dell'importo dovuto all'espletamento dei servizi erogati fino a quel momento, dell'importo dei lavori eseguiti sulla base del progetto esecutivo ovvero al rimborso dell'investimento effettuato e non ancora ammortizzato.

Articolo 54 - Risoluzione del contratto

Il contratto di concessione è risolto al verificarsi di una delle ipotesi di cui all'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016.

La concedente ha altresì la facoltà di risolvere il contratto di concessione, mediante semplice lettera raccomandata o posta elettronica certificata con messa in mora di 15 (quindici) giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

 Il Concessionario ceda in tutto o in parte il contratto d'concessione a terzi, al di fuori di quanto previsto ai punti precedenti;

- gravi o ripetute violazioni delle norme sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D. Lgs. n. 81/2008;
- Il Concessionario si renda gravemente inadempiente agli obblighi del presente capitolato, oltre quanto già descritto ai commi ed articoli precedenti, operi con trascuratezza nella gestione e manutenzione e con dolo o malafede nell'applicazione di quanto stabilito dal capitolato e comunque in modo tale comprometterne le finalità;
- Il Concessionario non provveda a reintegrare la cauzione definitiva parzialmente o totalmente incamerata dalla concedente;
- gravi o ripetute violazioni delle norme di legge applicabili in materia o degli obblighi contrattuali, tali da pregiudicare la funzionalità degli impianti e il loro conseguente normale esercizio.

Senza pregiudizio per quanto precede, la concedente avrà facoltà di ritenere integralmente risolto il contratto d'concessione anche nel caso in cui si verifichi una delle seguenti ipotesi:

- Il Concessionario perda i requisiti soggettivi e/o qualifiche la cui sussistenza è necessaria ai fini del corretto espletamento dei servizi oggetto del contratto d'concessione;
- Il Concessionario ceda a terzi i propri diritti e/o le proprie obbligazioni (esclusi i crediti) di cui al contratto d'concessione senza il preventivo assenso della concedente;
- in caso di dichiarazione dello stato di insolvenza o di fallimento del Concessionario.

In caso di risoluzione anticipata del contratto d'concessione, Il Concessionario sarà soggetto a titolo di penale alla perdita del deposito cauzionale, nonché al risarcimento dei danni.

In tutti i casi di risoluzione anticipata del contratto, Il Concessionario avrà diritto alla corresponsione dell'importo dovuto all'espletamento dei servizi erogati fino a quel momento, dell'importo dei lavori eseguiti come da progetto esecutivo ed al rimborso dell'investimento effettuato e non ancora ammortizzato.

Articolo 55 - Risoluzione delle controversie

La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto d'concessione, che non si sia potuto risolvere bonariamente, è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Matera ed è esclusa la competenza arbitrale.

Articolo 56 - Spese di contratto, di registro ed accessorie a carico del Concessionario

Sono a carico del Concessionario senza diritto di rivalsa:

- a) le spese contrattuali;
- b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
- c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione del servizio e dei lavori;
- d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
- e) le spese per la predisposizione della gara e per la direzione e il collaudo dei lavori previsti dalla società:
 - 1. Spese di gara e di pubblicazione del bando (come da lista dei costi sostenuti dall'Ente).
 - 2. Spese per l'assistenza al RUP (come da lista dei costi sostenuti dall'Ente e previsti dal quadro economico).
 - 3. Spese per la commissione di gara (come da lista dei costi sostenuti dall'Ente e prevista dal quadro economico).
 - 4. Direzione Lavori e collaudo (a nomina e cura del Concessionario con somme riportate nel quadro economico del progetto);
 - 5. Coordinamento della sicurezza lavori in corso d'opera collaudo (da prevedere a cura del Concessionario nel quadro economico del progetto);

Sono altresì a carico del Concessionario tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno di avvio del servizio alla data di emissione del certificato di verifica di conformità. Per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico del

Concessionario e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale approvato con D. M. 19 aprile 2000 n. 145

A carico del Concessionario restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto della Concessione.

- Il contratto disciplinato dal presente capitolato è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.);
- l'I.V.A. è regolata dalla legge;
- tutti gli importi citati nel presente capitolato si intendono I.V.A. esclusa.